Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 — **Roma — Mercoledì 26 aprile** — **Numero 98**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 22; semestre L. 12; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — **arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, **il prezzo si aumenta proporzionatamente.***

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 65 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, 20 giugno 1889, n. 6130, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901 n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 20 gennaio 1898, n. 118, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, 20 giugno 1889, n. 6130, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

CAPITOLO I.
Uffici del catasto.

Art. 1.

L'Ufficio generale del catasto è retto da un direttore generale al quale appartengono la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.

L'Ufficio generale del catasto fa parte integrante del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Presso l'Ufficio generale del catasto è istituito un Consiglio per dar parere su tutti gli affari di maggiore importanza relativi alla formazione ed alla conservazione del catasto.

Il Consiglio sarà specialmente interpellato:

a) sui criterî da seguire e sui metodi da applicare allo scopo di utilizzare quanto più largamente si possa le mappe esistenti;

b) sulla costruzione di intere mappe in una scala diversa da quella normale;

c) sulle istruzioni da darsi alle Giunte tecniche circa i criterî e i procedimenti che si debbono seguire nella formazione delle tariffe, e sui reclami delle Commissioni provinciali contro le tariffe stabilite dalla Commissione centrale per l'intera provincia, ai sensi dell'art. 205 del presente regolamento;

d) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute e sui preventivi delle spese all'uopo necessarie;

e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi;

f) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;

g) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione del catasto.

Spetta inoltre al Consiglio di dar parere sopra ogni altro affare tecnico o amministrativo sul quale il ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarlo.

Art. 3.

Il Consiglio si compone di un presidente e sei membri nominati con decreto Reale, su proposta del ministro delle finanze, tra le persone competenti nelle materie geodetiche, topografiche e di estimo rurale.

Farà parte del Consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale del catasto o, in suo luogo, il vice direttore generale.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario dell'Ufficio generale del catasto, scelto dal ministro.

L'ufficio di membro del Consiglio è gratuito.

Con decreto del ministro delle finanze potrà soltanto essere accordata ai membri del Consiglio, che non siano funzionari dello Stato o membri del Parlamento, una medaglia di presenza non superiore a L. 20 per ogni giornata di seduta, oltre la rifusione delle spese effettive di viaggio.

Art. 4.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il ministro lo ritenga necessario.

Di tutte le adunanze del Consiglio saranno compilati i processi verbali, che verranno comunicati alla Direzione generale del catasto.

Art. 5.

Gli affari per i quali sia stato chiesto il parere del Consiglio saranno sottoposti alla risoluzione del ministro e saranno da lui firmati i relativi provvedimenti.

Art. 6.

Il direttore generale esercita, in nome del ministro, verso il quale è direttamente responsabile, le attribuzioni che gli sono affidate dal presente regolamento, sotto l'osservanza delle disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle finanze.

Il direttore generale sottopone all'approvazione del ministro il piano dei lavori da eseguirsi in ogni anno nelle varie provincie del Regno, insieme col preventivo delle relative spese.

Art. 7.

I lavori per la formazione del catasto sono eseguiti sotto la direzione di appositi Uffici, di cui il numero e la denominazione sono stabiliti nel ruolo organico approvato con decreto Reale.

Quando sia possibile in taluna provincia, senza nuocere alla regolarità e speditezza delle operazioni, la direzione di questo potrà, con decreto del ministro delle finanze, essere affidata agli Uffici tecnici di finanza.

CAPITOLO II.

Commissioni censuarie - comunali - provinciali e centrale.

Art. 8.

Le Commissioni censuarie comunali si compongono di tre o di cinque membri effettivi e di due supplenti, ed hanno sede nel capoluogo del Comune.

Art. 9.

La determinazione, nei limiti suddetti, del numero dei componenti le dette Commissioni, si fa, insieme alla nomina dei medesimi, nella seduta straordinaria di cui all'art. 23 della legge 1° marzo 1886.

Art. 10.

Fra i maggiori contribuenti, indicati nel suddetto art. 23 della legge 1° marzo 1886, non sono da comprendersi quelli che fanno parte del Consiglio comunale.

I contribuenti, che figurano intestati cumulativamente per lo stesso titolo nei registri del catasto, sono considerati come un contribuente unico, e devono farsi rappresentare da un solo delegato.

Si considerano parimente come un solo contribuente gli enti morali che, sebbene siano distintamente intestati in catasto, sono rappresentati da una stessa Amministrazione.

Art. 11.

Per l'adempimento di quanto è disposto dai precedenti articoli le Giunte municipali formano, entro un mese dall'invito che ne ricevono dal prefetto, l'elenco dei maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, regolata dalla legge 1° marzo 1886, comprese le donne, in numero eguale a quello dei consiglieri assegnati al Comune.

Il detto elenco viene pubblicato e tenuto affisso all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi, durante i quali è ammesso reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, che deve decidere entro i successivi trenta giorni.

Nel caso di ritardo da parte della Giunta provinciale amministrativa, decide il prefetto.

Queste decisioni sono inappellabili.

Art. 12.

Trascorsi i quindici giorni, se non vi sono reclami, o decisi i reclami, il sindaco, entro i quindici giorni successivi, con avviso da consegnarsi almeno sette giorni prima di quello indicato per la seduta, aduna il Consiglio comunale e i suddetti maggiori contribuenti, per la fissazione del numero dei componenti la Commissione comunale, e per la loro nomina.

La seduta è legale quando il numero degli intervenuti non sia minore della metà del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune e dei maggiori contribuenti.

Ove la prima adunanza non riesca legale per mancanza di numero, il sindaco ne convoca una seconda pel settimo giorno successivo.

Questa seconda adunanza è legale qualunque sia il numero degli intervenuti, e di ciò sarà fatta espressa menzione negli avvisi di prima e di seconda convocazione.

Art. 13.

I maggiori contribuenti possono farsi rappresentare anche con semplice delegazione stesa sulla lettera di convocazione, colla firma autenticata dal sindaco.

Tale delegazione non può essere fatta a chi ha già voto per diritto proprio, e nessuno può assumere più di una delegazione.

Nessuno può avere più di un voto.

Chi, avendo già voto per diritto proprio, o come consigliere comunale, ha inoltre la rappresentanza di alcuno dei maggiori contribuenti, deve delegarla.

Art. 14.

Il sindaco pubblica i nomi degli eletti, notifica agli stessi la loro nomina, e li convoca entro un mese per l'elezione del presidente, facendo espressa menzione delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 31.

Art. 15.

Le Commissioni comunali eleggono il proprio presidente fra i commissari effettivi.

Art. 16.

L'elenco dei maggiori contribuenti di cui all'art. 11, viene riveduto e corretto ogni anno dalla Giunta municipale, all'epoca stabilita per la revisione della lista elettorale amministrativa.

Il detto elenco così rettificato, viene pubblicato e tenuto affisso per quindici giorni all'albo del Comune, per gli eventuali reclami alla Giunta provinciale amministrativa, a norma dell'art. 11.

Art. 17.

Spetta alla Commissione comunale segnatamente:

a) di nominare gli indicatori catastali fra persone probe ed esperte del territorio;

b) di prestare il suo concorso nella delimitazione del territorio comunale e delle proprietà in esso comprese o di assistere i periti catastali in ogni altro caso indicato nel regolamento;

c) di far eseguire la terminazione d'ufficio nei casi indicati dall'art. 55;

d) di ricevere le denuncie per i miglioramenti eseguiti o da eseguirsi, giusta gli art. 86 e seguenti;

e) di prestare il suo concorso alla qualificazione e classificazione del Comune;

f) di prestare il suo concorso alla pubblicazione dei dati catastali, nel modo stabilito dal capitolo VII;

g) di dare voto motivato sui reclami dei possessori, come all'art. 191;

h) di presentare osservazioni e reclami alla Commissione provinciale, sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio Comune, come all'art. 199;

i) di ricorrere alla Commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima;

l) di fornire ai periti e agli Uffici catastali, alla Giunta tecnica, nonchè alle Commissioni censuarie provinciale e centrale tutte le notizie ed informazioni delle quali sia richiesta per le diverse operazioni occorrenti alla formazione del catasto.

Art. 18.

La Commissione censuaria provinciale si compone di un presidente nominato dal ministro delle finanze, e di quattro commissari effettivi, con due supplenti, nominati per una metà dallo stesso ministro, e per l'altra metà dal Consiglio provinciale in adunanza straordinaria da convocarsi entro il termine di un mese dal ricevimento dell'invito.

La Commissione provinciale risiede nel capoluogo della Provincia.

Nel caso previsto dall'art. 42 saranno aggiunti alla Commissione provinciale, con diritto di voto limitatamente a quanto concerne la qualificazione, la classificazione e la tariffa, due delegati tecnici, che saranno scelti dal ministro delle finanze fra quattro periti residenti nella Provincia e designati dalla Deputazione provinciale entro un mese dal giorno in cui glieno sarà rivolto l'invito dall'Ufficio catastale.

Art. 19.

La Commissione provinciale:

a) dà voto motivato sui reclami delle Commissioni comunali contro le risultanze dei prospetti delle tariffe, come all'art. 27 della legge 1° marzo 1886;

b) fa le osservazioni e proposte che trova opportune sulle tariffe di tutti i Comuni della Provincia, come agli art. 201, 202 e 204;

c) segnala alla Commissione censuaria centrale le circostanze speciali, anche posteriori al dodicennio 1874-1885, delle quali reputa sia da tenersi conto per la perequazione degli estimi e per gli effetti del secondo capoverso dell'art. 14 della legge 1° marzo 1886;

d) reclama contro le tariffe che le vengano comunicate dalla Commissione censuaria centrale a norma degli articoli 203 e 204;

e) decide in via definitiva i reclami prodotti dai possessori contro i risultati del catasto, salvo il disposto dal penultimo capoverso dell'art. 29 (modificato) della legge 1° marzo 1886.

L'Amministrazione catastale può delegare un proprio perito ad assistere alle sedute della Commissione provinciale, per dare schiarimenti o fare osservazioni sopra i lavori ad essa affidati dal regolamento.

Art. 20.

La Commissione censuaria centrale è composta di dodici membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal ministro delle finanze, e cioè:

a) di quattro commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici o della magistratura giudiziaria, in guisa che ciascuno di questi Corpi vi sia rappresentato;

b) di un membro del Consiglio superiore di agricoltura;

c) dell'avvocato generale erariale o di un suo sostituto da lui delegato;

d) di un funzionario superiore dell'Amministrazione centrale delle imposte dirette;

e) di cinque altri commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra le persone esperte nella materia.

La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze, ed è presieduta dal ministro o dal vice presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

Il direttore generale del catasto, o, in suo luogo, il vice direttore generale, ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione centrale e di prender parte alle discussioni senza diritto di voto

Ai membri di questa Commissione è applicabile il disposto dell'ultimo paragrafo dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 21

La Commissione censuaria centrale, giusta le norme prescritte nei capitoli VII e VIII, decide:

a) sui reclami e sulle osservazioni delle Commissioni comunali e provinciali, e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del catasto intorno alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse in via provvisoria e poi le approva in via definitiva per tutti i Comuni del Regno;

b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di queste, per erroneità di criteri seguiti in singoli Comuni o circoli censuari nell'applicazione delle qualità e classi;

c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima.

La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del ministro o dell'Ufficio generale del catasto, dà parere nel caso contemplato dall'art. 233, e sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del catasto.

Art. 22.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario, e la Commissione centrale da quel numero di segretari che il ministro giudica necessario.

Il sindaco nomina il segretario della Commissione comunale, sentita la Commissione stessa, scegliendo persona che abbia l'attitudine necessaria per l'ufficio di assistente alla pubblicazione dei dati catastali, di cui all'art. 161.

Delle funzioni di segretario può essere incaricato un impiegato municipale od un membro della Commissione comunale, i quali non hanno diritto ad alcuna retribuzione; od un estraneo, la cui retribuzione verrà fissata dalla Giunta municipale.

Il prefetto, di concerto con l'Ufficio catastale, sceglie fra i periti catastali il segretario della Commissione provinciale.

Il ministro delle finanze sceglie fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale delle finanze i segretari per la Commissione censuaria centrale.

Art. 23.

Le Commissioni censuarie, oltre al disimpegno delle funzioni indicate negli articoli precedenti, prestano il loro concorso alle diverse operazioni del catasto ogni qualvolta ne vengano richieste dai competenti Uffici.

Art. 24.

I presidenti delle Commissioni ne dirigono i lavori, firmano la corrispondenza, curano l'osservanza dei termini, e provvedono alla conservazione dei documenti.

Art. 25.

I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze delle Commissioni, sia per tenersi in corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare le Commissioni stesse nei loro lavori. Essi però non hanno voto deliberativo che in assenza dei Commissari effettivi.

Nelle Commissioni provinciali i supplenti non hanno voto deliberativo che in assenza dei Commissari effettivi, rispettivamente nominati dalla stessa autorità.

Art. 26.

La Commissione censuaria centrale non può deliberare se non sono presenti sei membri effettivi o supplenti, oltre il presidente od il vice presidente.

Le Commissioni provinciali e comunali non possono deliberare se non sono presenti tre membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità si astiene il più giovane dei Commissari, che non sia relatore.

Art. 27.

I membri delle Commissioni devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suocero o genero; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle.

Art. 28.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente della Commissione comunale, ne fa le veci quello fra i commissari effettivi, che ha ottenuto il maggior numero di voti nella elezione, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Per la sostituzione del presidente delle Commissioni provinciali provvede il ministro all'atto della nomina dei commissari governativi.

Art. 29.

Non possono far parte della stessa Commissione ascendenti e discendenti, suocero e genero, e più fratelli.

Nessuno può appartenere a più Commissioni nella stessa Provincia, nè far parte di più Commissioni provinciali.

I membri della Commissione censuaria centrale non possono appartenere ad alcun'altra Commissione censuaria.

I periti catastali ed i componenti le Giunte tecniche ed il Consiglio del catasto non possono far parte di alcuna Commissione censuaria.

Chi è eletto membro di più Commissioni, e non possa far parte di tutte, sempre diritto di optare per quella che preferisce.

Art. 30.

Possono rifiutare di far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali i senatori, i deputati al Parlamento, e tutti i funzionari dello Stato civili e militari, in attività di servizio.

Può egualmente rifiutare l'ufficio chi non risiede nel Comune, e rispettivamente nella Provincia, e chi è impedito da infermità permanenti o ha compiuto i 65 anni di età.

Non possono essere eletti coloro che non sono elettori amministrativi in alcun Comune del Regno.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 24 della legge 1° marzo 1886 è considerato rifiutante l'ufficio anche colui che non risponde di accettare, e non interviene alla prima adunanza di cui all'art. 14, e così pure chi, avendo accettato, non interviene senza giustificati motivi a tre adunanze successive.

Art. 32.

I sindaci e le Deputazioni provinciali devono trasmettere all'Intendenza di finanza i documenti, dai quali risulti il rifiuto di accettare l'ufficio di membro delle Commissioni comunali e provinciali.

I presidenti delle Commissioni riferiscono alla Intendenza di finanza sulle assenze dei commissari contemplate nell'articolo precedente.

L'Intendenza di finanza, avute le comunicazioni suaccennate, procede a norma dell'articolo 243 e seguenti.

Art. 33.

Nel caso che vengano a mancare taluni dei componenti l Commissioni comunali e provinciali, essi sono sostituiti colle norme ordinarie prestabilite.

Cessano di far parte della Commissione censuaria centrale, e devono essere sostituiti con funzionari della stessa categoria, i commissari designati alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, dell'art. 20, quando abbiano cessato dagli uffici ivi indicati.

Art. 34

Qualora i Consigli comunali e provinciali non facciano, nei modi e nei termini prestabiliti, le nomine ad essi demandate, provvedono, rispettivamente, il prefetto e il ministro delle finanze.

Art. 35.

Quando la Commissione comunale non adempia regolarmente ed in tempo debito al suo mandato, od in qualunque modo rechi intralcio al regolare andamento delle operazioni, il competente Ufficio del catasto ne provoca dal prefetto la rinnovazione parziale od anche totale.

I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento od alla rinnovazione parziale della Commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ha ordinato la rinnovazione.

Per le Commissioni provinciali provvede il ministro delle finanze.

Art. 36.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali rimangono in carica per tutta la durata delle operazioni catastali,

o non cessano dalle loro funzioni per lo scioglimento dei rispettivi Consigli.

Tuttavia essi hanno diritto di essere dispensati, quando vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nei due primi comma dell'articolo 33, e, in ogni caso, dopo cinque anni d'esercizio dell'ufficio.

Cessano di far parte delle Commissioni censuarie coloro i qual perdono l'elettorato amministrativo.

CAPITOLO III.

Giunte tecniche.

Art. 37.

L'Ufficio generale del catasto determina l'epoca in cui deve essere costituita la Giunta tecnica di ciascuna provincia.

Le Giunte tecniche si compongono di cinque membri. Quando però sia riconosciuto necessario per le esigenze dei lavori, il ministro delle finanze potrà aumentare il numero dei membri delle singole Giunte tecniche.

I delegati governativi delle Giunte saranno scelti fra i perit catastali che hanno partecipato ai lavori di qualificazione e d classificazione, di cui agli articoli 69 e seguenti. Quelli provinciali saranno scelti fra i tecnici od anche fra gli agricoltori provetti che abbiano residenza stabile nella provincia.

Ogni Giunta ha un segretario nominato dal ministro delle finanze fra i periti catastali.

Art. 38.

Qualora il Consiglio provinciale non abbia, entro due mesi da ricevimento dell'invito, nominati i suoi periti per la composizione della Giunta tecnica in osservanza dell'art. 19 della legge 1° marzo 1886, provvede il Ministero delle finanze.

Art. 39.

La Giunta tecnica ha specialmente l'incarico:

a) di dirimere le divergenze eventualmente esistenti fra i periti catastali e le Commissioni comunali intorno alla qualificazione e classificazione del territorio comunale, ai sensi dell'art. 105;

b) di riscontrare e rendere definitivi, per la loro applicazione alla formazione delle tariffe, i dati ed elementi estimativi predisposti a cura degli Uffici catastali, giusta l'art. 109;

c) di formare la tariffa, determinando la rendita imponibile per ogni ettaro di terreno di ciascuna qualità e classe;

d) di esprimere il proprio parere sui reclami e sulle osservazioni delle Commissioni comunali intorno alle tariffe di ciascun comune, e di reclamare, ove occorra, contro i voti della Commissione provinciale sui reclami predetti.

Art. 40.

Le Giunte tecniche non possono deliberare se non è presente la metà dei loro membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità si astiene il più giovane dei periti che non sia relatore.

Il ministro delle finanze, all'atto della nomina dei membri governativi, designa quello, fra essi, che deve sostituire il presidente, in caso di assenza od impedimento.

Art. 41.

Le Giunte tecniche dipendono dall'Ufficio generale del catasto, e, nello attendere ai loro incarichi, debbono uniformarsi ai criteri e procedimenti stabiliti dall'Ufficio generale stesso.

A tale effetto l'Ufficio generale esercita una continua vigilanza sui loro lavori, e può farsi trasmettere, nei modi e termini ch'esso prescriverà, tutti i prospetti, i dati e le indicazioni che crederà necessari.

Art. 42.

Per ciascuno stadio delle operazioni affidate alle Giunte tecniche dal presente regolamento, sono dall'Ufficio generale stabiliti termini perentori, nella determinazione dei quali sarà tenuto conto, per ciascuna Provincia, della estensione e delle condizioni del territorio e delle difficoltà delle operazioni. Contro i termini assegnati è ammesso ricorso al ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 101.

Se allo spirare dei termini stabiliti per ciascuno stadio delle operazioni le Giunte non hanno compiuto i lavori loro affidati, l'Ufficio generale, mediante diffida da farsi con lettera d'ufficio, da comunicarsi anche al Consiglio provinciale, assegnerà alla Giunta un nuovo termine improrogabile, non minore di giorni 30 e non maggiore di tre mesi, pel compimento dei lavori. Trascorso anche questo termine senza che le operazioni siano state ultimate, la Giunta s'intende sciolta di pien diritto, e i lavori rimasti incompiuti saranno continuati ed ultimati dall'Amministrazione catastale. In questo caso la Commissione provinciale sarà rinforzata con la nomina dei due delegati tecnici, di cui all'art. 18, ultimo capoverso.

Con decreto del ministro delle finanze, su proposta dell'Ufficio generale, potrà pure essere ordinata la rinnovazione totale o parziale delle Giunte tecniche, quando queste non adempiano alle prescrizioni del presente regolamento e delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 250.

CAPITOLO IV.

Operazioni di delimitazione e terminazione e di misura.

Art. 43.

Le operazioni di delimitazione e di misura sono eseguite dai periti delegati dall'Amministrazione catastale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti e le speciali istruzioni dell'Ufficio generale del catasto.

Art. 44.

Almeno quaranta giorni prima che incomincino le operazioni in un Comune, l'Amministrazione catastale, con manifesto da pubblicarsi a norma dell'art. 45, e in due domeniche successive, invita le Amministrazioni municipali a stabilire, in contraddittorio colle rappresentanze dei Comuni limitrofi, le linee di confine del territorio comunale e a identificarle in modo certo e stabile e i possessori a fissare i confini delle loro proprietà in contradditorio coi possessori confinanti, a comporre le eventuali contestazioni, ed a piantare i termini necessari, per mettere in evidenza i confini stessi.

Col detto manifesto si avvertono inoltre le Amministrazioni municipali ed i possessori, che ove trascurino di piantare i termini per il giorno fissato nel manifesto dell'Amministrazione catastale, sarà provveduto d'ufficio a loro spese.

Art. 45.

Il perito catastale, prima d'intraprendere le operazioni, pubblica un altro manifesto per indicare il giorno e la località in cui le operazioni stesse avranno principio, affinchè i possessori possano intervenire sopra luogo, e dare al perito le indicazioni opportune pel rilevamento catastale dei loro possessi.

Il suddetto manifesto viene affisso all'albo del Comune e nei principali luoghi abitati di tutte le sue frazioni, come pure in altre località a seconda delle consuetudini.

Art. 46.

Pubblicato il manifesto di cui all'articolo precedente, il perito delegato dall'Amministrazione catastale, con lettera da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell'operazione, informa la Commissione censuaria e la Giunta municipale del Comune, nonchè le Commissioni e le Giunte municipali dei Comuni limitrofi, e tutti i possessori interessati, dei giorni e luoghi in cui successivamente eseguirà la delimitazione, invitandoli ad intervenire sopra luogo od a farvisi rappresentare, ed avvertendoli che la loro assenza non sospende il corso dell'operazione.

I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice delegazione, autenticata dal sindaco, che può essere anche scritta a tergo della lettera predetta.

Art. 47.

Pei tratti di confini comunali che sono pure confini di Provincie, si avvisano del giorno della delimitazione le rispettive Deputazioni provinciali, perchè, volendo, intervengano o si facciano rappresentare.

Pei tratti di confini comunali, che sono pure confini di Stato, le opportune disposizioni, ove occorra, saranno prese dal ministro delle finanze.

Art. 48.

La Commissione censuaria comunale presta il suo concorso nelle operazioni di delimitazione ed eseguisce la terminazione nei casi indicati all'art. 55.

In dette operazioni la Commissione comunale può farsi rappresentare da uno o più delegati, sui quali deve però esercitare sempre la sua vigilanza.

Quando i delegati non siano membri della Commissione, potranno essere retribuiti nella misura che sarà fissata dalla Giunta municipale, sentita la Commissione censuaria comunale.

La scelta dei delegati può anche cadere sopra gli indicatori di cui all'articolo seguente.

Art. 49.

Nelle operazioni di delimitazione e di misura, nonchè in quelle di classamento, di cui al capitolo V, il perito catastale è assistito da un indicatore, scelto dalla Commissione censuaria comunale fra persone probe ed esperte del territorio.

La mercede dell'indicatore è fissata dalla Giunta municipale.

Il perito catastale, previa autorizzazione dell'ufficio da cui dipende, può esigere il cambiamento dell'indicatore.

Art. 50.

Nei giorni stabiliti il perito catastale, col concorso della Commissione censuaria comunale e coll'assistenza dell'indicatore, verifica le linee di confine del territorio comunale e delle private proprietà, prendendo nota dell'andamento delle linee stesse e dei possessori confinanti, nonchè del modo o titolo di possesso.

Se le linee di confine non sono determinate mediante un numero sufficente di termini, fa porre provvisoriamente almeno dei picchetti, da sostituirsi con termini stabili al più presto, ed in ogni caso entro 15 giorni, trascorsi i quali sarà provveduto d'ufficio giusta l'art. 55.

Art. 51.

I termini possono omettersi qualora il confine sia determinato da una linea stabile apparente, naturale o artificiale.

Quanto alla forma dei termini e al modo della terminazione, possono seguirsi le consuetudini locali, purchè le linee di confine riescano ben designate sul terreno, all'effetto di facilitarne il rilevamento.

Art. 52.

Nei casi di controversia rispetto alla linea del confine territoriale, il perito catastale, senza ritardare od interrompere l'operazione, prende nota della controversia, ed assegna intanto il territorio contestato al Comune cui di fatto appartiene, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.

Art. 53.

Nei casi di controversia rispetto al confine delle private proprietà, che i possessori non abbiano composto fra di loro, o fatto risolvere da arbitri, il perito catastale interpone i suoi uffici per un amichevole componimento, senza però ritardare il corso dell'operazione, e qualora non vi riesca, per i soli effetti del catasto, e senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto, attribuisce la porzione di terreno contestato al possessore che ne ha l'effettivo godimento.

Se la contestazione riguarda anche il possesso di fatto, ed il perito catastale non giunga a stabilire in modo certo quale sia il possessore che ha l'effettivo godimento del fondo contestato, questo viene attribuito provvisoriamente, e per i soli effetti del catasto, ai possessori contendenti, come se ne avessero il godimento in comune, o facendone particella distinta a senso dell' art. 60 lettera *p*.

Delle contestazioni il perito catastale prende speciale annotazione nei propri atti.

Art. 54.

Nei casi di controversia rispetto alla linea di confine, che sia stata composta d'accordo fra le parti, o decisa dagli arbitri, o risoluta dal perito catastale secondo lo stato di fatto, giusta l'articolo precedente, i possessori interessati possono ottenere che sia redatto processo verbale della delimitazione avvenuta, purchè ne facciano domanda al perito nell'atto dell'operazione, e ne sopportino la spesa relativa, nella somma che sarà determinata dall'Ufficio generale del catasto.

Tali verbali si compilano in tanti esemplari originali, quanti sono i possessori richiedenti.

Art. 55.

Quando le Amministrazioni municipali ed i possessori non abbiano provveduto, ai sensi dell'art. 50, a sostituire con termini stabili i picchetti provvisori fatti porre dal perito catastale per determinare in modo certo la linea di confine, la Commissione censuaria comunale vi provvede d'ufficio, di concerto col perito stesso, a spese rispettivamente delle Amministrazioni municipali e dei possessori.

Art. 56.

Nei Comuni, dove esistano mappe servibili ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, le operazioni di delimitazione e terminazione si eseguiscono soltanto nei casi nei quali l' Ufficio generale del catasto lo giudicherà indispensabile, e a norma delle istruzioni da esso impartite.

Art. 57.

L'Ufficio generale del catasto stabilisce i metodi e determina le norme che giudica più atti a conciliare la maggiore esattezza e sollecitudine nelle operazioni di misura, con la maggiore economia nella spesa, e dà le disposizioni occorrenti.

Stabilisce pure le norme e le condizioni per la esecuzione a cottimo di quei lavori, che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. (modificato) della legge 1° marzo 1886.

I tecnici incaricati della esecuzione a cottimo dei lavori predetti hanno, per tutta la durata del lavoro, la qualifica ed esercitano le funzioni di periti catastali, per gli effetti contemplati dal presente regolamento.

Art. 58.

I punti trigonometrici, ai quali si devono collegare le mappe, vengono determinati di posizione da reti trigonometriche, basate sui lati di quelle dell' Istituto geografico militare.

Art. 59.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita, giusta l'art. 2 della legge 1° marzo 1886, da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati nel medesimo Comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione.

La qualità è determinata dalle specie differenti di coltura, la classe dalla differenza di produttività e di condizioni, come agli articoli 70 e 72.

Per destinazione s'intende l'uso a cui serve un ente da introdurre in catasto, sebbene non soggetto a coltura.

La divisione per qualità viene eseguita all'atto del rilevamento, in base al prospetto delle qualità catastali formato, per tutto il Regno, dall'Ufficio generale del catasto; quella per classi si fa all'atto del classamento.

Le aggiunte eventualmente occorrenti al prospetto delle qualità, per comprendervi qualità speciali esistenti in alcune provincie e delle quali il prospetto predetto non abbia tenuto conto, dovranno essere approvate dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 60.

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualità di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli, i laghi e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento; ed in generale tutti i terreni sottratti per qualsivoglia altro uso all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessorî di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprietà privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e le piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione alle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualità di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.

Art. 61.

Possono farsi particelle distinte anche per quei terreni che sono situati nello stesso Comune, appartengono allo stesso possessore e sono della medesima qualità, od hanno la stessa destinazione, quando sono divisi da fossi, muri, strade o da altre accidentalità naturali o artificiali permanenti del terreno.

Nei Comuni dove esistono mappe servibili, tali divisioni devono essere mantenute, colle rettifiche eventualmente occorrenti.

Art. 62.

Si rilevano pure, e si rappresentano in mappa, senza che costituiscano particelle catastali da numerarsi:

a) le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio, od in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito;

b) l'alveo dei fiumi e dei torrenti;

c) l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni serbatoi e simili;

d) i canali maestri per la condotta delle acque, indicati all'art. 155.

Art. 63.

Le nuove mappe devono di regola essere formate nella scala di $^1/_{2000}$.

Per quelle parti di territorio che sono frazionate in piccole particelle, si fanno allegati nella scala di $^1/_{1000}$, o occorrendo, anche di $^1/_{500}$.

Pei Comuni in cui il territorio è nella maggior parte frazionato in piccole particelle, l'ufficio generale del catasto può disporre che l'intera mappa sia fatta nella scala di $^1/_{1000}$. Dove invece sia consigliato dal minor frazionamento la mappa potrà esser fatta nella scala di $^1/_{4000}$.

L'ufficio generale del catasto può pure disporre che nella formazione della mappa si impieghino, senza ricorrere ad allegati, a seconda del frazionamento del territorio, scale differenti, da scegliersi però tra quelle indicate in questo articolo.

Art. 64.

Nei casi eccezionali, di cui all'art. 10 della legge 1° marzo 1886, il Comune si divide in sezioni per il solo scopo catastale, e le sezioni devono in generale essere determinate da strade, corsi d'acqua, o da altri limiti naturali od artificiali, e possibilmente da confini di proprietà.

Anche nel caso che il Comune venga diviso in sezioni, la Commissione censuaria comunale resta una sola per l'intero Comune amministrativo.

Art. 65.

Insieme alle particelle si rilevano i termini stabili, che, secondo le norme impartite dall'Ufficio generale del catasto, siano da riferirsi in mappa, e contemporaneamente si prende nota del nome dei possessori, dell'ubicazione e della qualità di coltura, o della destinazione di ciascuna di esse.

Art. 66.

I beni devono intestarsi ai rispettivi possessori, quali risultano all'atto del rilevamento, valendosi delle notizie raccolte durante la delimitazione, e delle indicazioni che vengono fornite dai possessori o da chi li rappresenta, e, in mancanza di essi, dalla Commissione censuaria comunale, o dall'indicatore che accompagna il perito.

Art. 67.

Nei casi di enfiteusi o livello, e di usufrutto, l'intestazione deve portare in linea principale l'enfiteuta o livellario, o l'usufruttuario, ed in linea secondaria chi ha il dominio diretto o la proprietà del fondo.

Art. 68.

Verificata la mappa di un Comune, a' sensi dell'art. 246, si procede a calcolare le aree delle singole particelle catastali, con quei metodi che dall'Ufficio generale del catasto siano riconosciuti più convenienti.

CAPITOLO V.

Operazioni di qualificazione, classificazione e classamento.

Art. 69.

Prima di intraprendere le operazioni per la stima dei terreni in ciascuna Provincia, i periti dell'Amministrazione catastale, delegati alle operazioni stesse, dividono la Provincia in circoli censuari, comprendendo in ogni circolo un gruppo di Comuni che siano in analoghe condizioni topografiche, agricole ed economiche.

Per ogni circolo si sceglie un Comune che comprenda le qualità di coltura predominanti nel circolo e che si trovi in condizioni da poter servire come tipo per le operazioni di stima da compiersi nel circolo stesso. Ove le condizioni speciali del territorio lo richiedano, potranno scegliersi due comuni tipo invece di uno solo.

Formati i circoli censuari, i periti catastali delegati alle operazioni di stima, col concorso delle Commissioni comunali, procedono alla qualificazione e classificazione di ciascun Comune, seguendo criteri e procedimenti uniformi per tutto il Regno, che saranno stabiliti dall'Ufficio generale del catasto, al quale spetta di approvare la divisione in circoli censuari di ciascuna provincia.

Art. 70.

La qualificazione consiste nel distinguere i terreni di ciascun Comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze notevoli o permanenti.

Art. 71.

Per indicare i terreni di una stessa qualità, devono usarsi denominazioni uniformi in tutti i Comuni, in base al prospetto formato dall'Ufficio generale del catasto, come all'art. 59.

Art. 72.

La classificazione consiste nel suddividere ogni qualità in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto delle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta, e precisando per ciascuna classe le principali caratteristiche che valgano a distinguerla dalle altre.

L'Ufficio generale del catasto determina il numero massimo di classi in cui di regola ciascuna qualità può essere suddivisa. Le eccezioni alla regola stabilita dovranno essere approvate dall'Ufficio generale medesimo.

Nella classificazione non si tiene conto delle piccole differenze per formare classi distinte.

Art. 73.

Nella classificazione dei terreni deve farsi, per ciascun Comune, e per ogni qualità, una speciale numerazione progressiva di classi.

Art. 74.

Nelle perlustrazioni del territorio comunale necessarie per la qualificazione e classificazione, i periti catastali saranno assistiti dalla Commissione comunale o da un suo delegato, da avvisarsi almeno 15 giorni prima che siano iniziate le operazioni.

Art. 75.

Durante le perlustrazioni del territorio comunale i periti catastali riconoscono e identificano, di concerto con la Commissione comunale o col suo delegato, i terreni migliori e i più scadenti di ogni qualità di coltura, rilevandone le principali caratteristiche e il merito relativo. Indi determinano il numero delle classi in cui ciascuna qualità deve essere divisa, e scelgono per ciascuna classe un certo numero di particelle tipo che siano atte a rappresentare il merito medio dei terreni che vi debbono essere compresi.

Art. 76.

Per ciascun Comune viene compilato un prospetto di qualificazione e classificazione che deve indicare le qualità di coltura riscontrate nel comune e il numero delle classi in cui ciascuna qualità è stata divisa, e contenere la descrizione delle particelle tipo di cui all'articolo precedente. Ogni volta che sia possibile, il prospetto di qualificazione e classificazione dovrà indicare sommariamente, anche per mezzo di grafici, le zone del territorio comunale in cui predominano le singole classi di ciascuna delle principali qualità.

Art. 77.

Compiute le perlustrazioni in campagna e compilato il prospetto di qualificazione e classificazione del Comune, i periti catastali promoveranno la riunione della Commissione comunale per l'esame del prospetto medesimo. Della riunione sarà redatto processo verbale per far constare dell'accordo esistente fra la Commissione e i periti, ovvero dei punti pei quali esistano dissensi, e le ragioni di questi.

Il processo verbale da redigersi in triplice esemplare sarà firmato dai periti catastali e dal presidente della Commissione comunale, e vi sarà allegata una copia del prospetto di qualificazione e classificazione. Uno degli esemplari del verbale sarà consegnato alla Commissione comunale e gli altri due saranno consegnati all'Ufficio catastale.

Art. 78.

Durante le operazioni di qualificazione e classificazione, e sempre con il concorso delle Commissioni comunali, i periti catastali raccolgono sopra luogo le notizie, i dati e gli elementi che dovranno servire per la formazione delle tariffe e per le successive operazioni di classamento.

Art. 79.

Il classamento viene eseguito dai periti catastali assistiti dalla Commissione comunale o dal suo delegato, sulla base del prospetto di qualificazione e classificazione di cui all'art. 76.

Quando sia possibile, e l'Ufficio generale lo ritenga opportuno, l'operazione del classamento sarà associata a quelle di misura.

Art. 80.

Prima d'intraprendere le operazioni di classamento in un Comune, il perito catastale invita la Commissione censuaria comunale a nominare un indicatore, da scegliersi preferibilmente fra quelli che hanno assistito al rilevamento, il quale deve mettersi a sua disposizione per tutta la durata delle operazioni stesse. Invita pure la Commissione ad assisterlo durante le visite sopra luogo, allo scopo di fornirgli tutte le notizie e le informazioni di cui potesse abbisognare per il migliore disimpegno del suo mandato.

Art. 81.

Contemporaneamente il perito pubblica, nei modi soliti, un manifesto per avvisare i possessori del giorno e della località in cui avranno principio le visite. Tale manifesto dev'essere pubblicato almeno otto giorni prima.

Non occorre la pubblicazione di uno speciale manifesto nel caso indicato nel secondo capoverso dell'art. 79, ed il principio delle operazioni di classamento si annunzia ai possessori con lo stesso avviso di cui all'art. 45.

Art. 82.

Il classamento, ossia l'attribuzione di qualità e classe, consiste nel riscontrare sopra luogo la qualità di ogni particella catastale,

e nel collocarla in quella tra le classi prestabilite nel prospetto indicato all'art. 79, che, fatti gli opportuni confronti colle particelle tipi, ne presenta le caratteristiche ed i dati conformi, o più prossimi, rispetto al grado di produttività ed alle particolari condizioni della particella medesima.

Art. 83.

I terreni devono essere qualificati ed inscritti in catasto secondo lo stato di coltura o di destinazione nel quale si trovano all'atto del rilevamento, salvo il disposto nell'art. 12 della legge 1° marzo 1886 rispetto ai miglioramenti e deterioramenti ivi indicati.

Art. 84.

I miglioramenti, di cui all'articolo precedente, sono quelli che possono far variare i terreni di qualità, o anche di classe.

Art. 85.

Se dopo il 1° gennaio 1886 si fossero fatti nei terreni, a frode del catasto, cambiamenti tali che, col diminuirne la rendita, ne avessero deteriorato la qualità o la classe, i terreni stessi vengono inscritti nel catasto colla qualità e colla classe, che sarebbe stata di loro competenza prima dei seguiti deterioramenti.

Art. 86.

Pei miglioramenti che fossero già eseguiti prima della pubblicazione del regolamento approvato col Reale decreto 2 agosto 1887, n. 4871, a dimostrare che lo furono dopo il 1° gennaio 1886, i possessori debbono produrre un certificato di tre altri possessori probi del Comune, nel quale siano chiaramente e con precisione indicati l'ubicazione, la denominazione e la superficie dei terreni migliorati, e i possessori confinanti, e siano descritti i miglioramenti introdotti, e lo stato anteriore dei terreni.

Art. 87.

Pei miglioramenti che si vogliono introdurre nei terreni prima che siano costituite le Commissioni censuarie comunali, i possessori debbono produrre un certificato analogo a quello prescritto dall'articolo precedente, nel quale siano descritti lo stato di coltura in cui si trovano i terreni, le piantagioni fruttifere che esistono sui medesimi, nonchè i miglioramenti che si vogliono introdurre.

Il certificato dovrà inoltre contenere le altre indicazioni di cui all'art. 86.

Art. 88.

Riguardo ai miglioramenti, che con qualsiasi operazione agricola si volessero introdurre nei terreni dopo costituita la Commissione censuaria comunale, il possessore deve denunciare per iscritto alla Commissione stessa quali cambiamenti, o sostanziali migliorie, abbia divisato di eseguire, precisando i terreni nei quali intende effettuarli e lo stato di coltura dei medesimi, con tutte le indicazioni prescritte dagli art. 86 e 87.

Art. 89.

I miglioramenti, pei quali i possessori avessero omesso di presentare la denunzia preventiva, di cui agli articoli 87 e 88, potranno essere denunciati anche dopo che siano state eseguite le relative operazioni di bonifica e miglioria; ma delle denunzie sarà tenuto conto solamente se e in quanto i periti catastali possano, in base ad esse, riconoscere, in modo non dubbio, lo stato dei terreni anteriore ai miglioramenti e la data di questi.

Tali denunzie debbono essere fatte nelle forme indicate dall'art. 86, e possono contenere inoltre quelle altre indicazioni o prove che i possessori credano di aggiungere nel loro interesse.

L'ultimo termine utile per la presentazione delle denunzie tardive dei miglioramenti è quello stabilito dagli articoli 164 e 173 per la presentazione dei reclami sui risultati del classamento.

Art. 90.

Per i Comuni forniti di mappe comunque rilevate, sia che servano di base a catasti geometrici regolari per l'esazione delle imposte, sia che servano ad altri usi, si devono citare i numeri di mappa, coi quali vanno distinte le singole particelle totalmente o parzialmente migliorate.

Art. 91.

I certificati, di cui agli articoli 86 e 87, nonchè quelli di cui all'art. 89, se questi vengono presentati prima della costituzione delle Commissioni censuarie comunali, devono essere convalidati, per la verità dell'esposto, da dichiarazione della Giunta municipale, e trasmessi all'Intendenza di finanza, presso la quale saranno conservati fino a che siano costituite le Commissioni censuarie comunali.

L'Intendenza farà eseguire dal dipendente personale tecnico le verifiche che credesse necessarie per la constatazione dei fatti, avvertendone gl'interessati, perchè possano intervenirvi o farsi rappresentare.

Art. 92.

La Commissione comunale, man mano che riceve le denuncie, da presentarsi in doppio esemplare, ne rilascia ricevuta sul duplo che restituisce al denunciante, verifica se sono regolari a tenore dei precedenti articoli, e premessa, ove occorra, una visita sopra luogo, ne fa analoga attestazione sopra ciascuna denuncia, invitando i possessori a correggere le denuncie trovate irregolari.

Art. 93.

Le denuncie vengono trasmesse al competente Ufficio catastale affinchè dai periti catastali, premesse le occorrenti indagini, siano prese in considerazione all'atto del classamento.

Art. 94.

Il sindaco di ciascun Comune, mediante un manifesto da pubblicarsi nei modi consueti, provvede perchè i possessori siano informati delle disposizioni relative ai miglioramenti contenute nell'art. 12 della legge 1° marzo 1886, e delle norme che regolano la presentazione delle relative denuncie, giusta gli articoli precedenti.

La pubblicazione del manifesto dovrà essere ripetuta ogni anno sia prima, sia dopo la costituzione della Commissione censuaria comunale, e fino all'esecuzione del classamento nel Comune.

Art. 95.

Qualora un appezzamento della stessa qualità non possa essere collocato per intero nella medesima classe, per notevoli differenze di produttività o per altre condizioni influenti, si divide in tante particelle quante sono le diverse classi che ad esse rispettivamente competono.

Art. 96.

Pei fabbricati destinati in parte ad uso rurale ed in parte ad uso urbano si fanno particelle distinte per ciascuna parte.

Art. 97.

Per i terreni indicati agli articoli 150 e 151 il classamento è regolato dalle disposizioni in essi contenute.

Art. 98.

Nell'eseguire il classamento delle singole particelle, il perito deve avere gli opportuni riguardi a quelle circostanze particolari che, non essendo proprie della generalità della classe, non possono contemplarsi nella determinazione della relativa tariffa, come nei casi indicati negli articoli 135, 138, 144, 146, 151, 152 e 153.

Art. 99.

Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti entro i quali sono circoscritte le classi di una qualità, o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad esse competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe, i periti catastali, senza sospendere il classamento, propongono all' Ufficio catastale, sentita la Commissione comunale, le opportune modificazioni al detto prospetto.

Frattanto i periti raccolgono gli elementi necessari per le eventuali modificazioni da portarsi al classamento delle particelle alle quali si riferiscono le loro proposte.

Art. 100.

In occasione del classamento si rettificano, in quanto occorra la mappa, le intestazioni e ogni altro dato catastale, o si introducono le variazioni avvenute dopo il rilevamento.

Nella stessa occasione i periti catastali raccolgono, col concorso delle Commissioni comunali o dei loro delegati, tutti quei dati e quelle notizie che non siano già state raccolte nel corso delle operazioni precedenti, e specialmente quelle relative alle deduzioni per fitti e canoni d'acqua, alle spese d' irrigazione, di difesa, di scolo, di bonifica, nonchè alle diverse condizioni alle quali sono soggette le singole particelle, e quanto altro occorra per completare e precisare i dati estimativi da fornire alla Giunta tecnica per la formazione delle tariffe.

Art. 101.

Compiute le operazioni per la preparazione dei prospetti di qualificazione e classificazione, e intraprese quelle di classamento, l'Ufficio catastale provoca dal Consiglio provinciale la nomina dei delegati provinciali della Giunta tecnica, ai sensi degli articoli 37 e 38, e avvenuta questa, ne informa l'Ufficio generale del catasto per la regolare costituzione della Giunta medesima.

La prima riunione della Giunta è promossa dall'Ufficio catastale, che fa alla Giunta la consegna dei prospetti di qualificazione e classificazione di tutti i Comuni della provincia, insieme con un esemplare dei processi verbali di cui all'art. 77, e di tutti i dati ed elementi estimativi raccolti nel corso delle operazioni. Per i circoli censuari nei quali è compiuto il classamento, consegna alla Giunta anche i relativi riepiloghi delle qualità e classi; per gli altri circoli la consegna sarà fatta successivamente a mano a mano che l'operazione sia ultimata.

Infine l'Ufficio catastale comunica alla Giunta il programma dei lavori da eseguirsi dalla Giunta stessa con la designazione dei termini entro i quali ciascun lavoro dovrà essere compiuto, e dell'ordine nel quale dovranno svolgersi in ciascuna campagna censuaria. L'approvazione del programma dei lavori e la designazione dei termini sono riservate all'Ufficio generale del catasto. Contro i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, la Giunta tecnica potrà reclamare, entro 15 giorni, al ministro delle finanze, che deciderà sentito il Consiglio del catasto.

Il reclamo non sospenderà il corso delle operazioni, che dovranno dalla Giunta essere intraprese senza indugio.

Art. 102.

La Giunta, avuta la consegna degli atti di cui all'articolo precedente, procederà alle perlustrazioni in campagna ed agli studi occorrenti per rendersi conto della qualificazione e classificazione, degli elementi estimativi raccolti e dei criterî seguiti nel classamento.

Art. 103.

Le perlustrazioni in campagna saranno fatte dalla intera Giunta collegialmente nel solo Comune scelto come tipo di ciascun circolo censuario. Negli altri Comuni le perlustrazioni saranno fatte da una delegazione della Giunta, composta di un delegato di nomina governativa e di uno di nomina provinciale.

Art. 104.

Compiute le perlustrazioni, la Giunta tecnica o la sua delegazione, prima di lasciare il Comune, convocherà in apposita adunanza la Commissione comunale, il sindaco o un suo rappresentante, e il rappresentante dell'Ufficio catastale, per sentirli sulla qualificazione, classificazione e tariffa del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 1° marzo 1886.

Dell'adunanza sarà redatto processo verbale nel modo indicato nell'art. 77. L'adunanza sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Del mancato intervento di alcuna delle rappresentanze sopraindicate, che siano state regolarmente invitate almeno otto giorni prima dell'adunanza, sarà fatto constare nel processo verbale.

Art. 105.

Nell'adunanza di cui all'articolo precedente, la Giunta tecnica o la sua delegazione, procurerà di dirimere le divergenze eventualmente esistenti fra la Commissione comunale ed i periti catastali, intorno alla qualificazione e classificazione del Comune.

Ove non pervenga a stabilire l'accordo, la Giunta risolverà la controversia per il regolare corso delle operazioni, salvo alla Commissione comunale e all'Ufficio catastale il diritto di reclamo a suo tempo.

Art. 106.

Le Commissioni comunali hanno facoltà di assistere per mezzo dei loro delegati alle perlustrazioni della Giunta o della sua delegazione. A tal fine la Giunta, almeno otto giorni prima di iniziare le perlustrazioni in ciascun Comune, deve darne avviso alla Commissione.

Art. 107.

L'assenza delle Commissioni comunali o dei loro delegati nelle operazioni di cui al presente capitolo, e l'assenza dei possessori lle operazioni di classamento, non sospenderanno il corso delle operazioni medesime.

Art. 108.

Le Giunte tecniche già costituite, le quali alla pubblicazione del presente regolamento non abbiano ancora compiuto la qualificazione e la classificazione e consegnato tutti i prospetti relativi, e non abbiano ancora provveduto alla raccolta di tutti gli elementi e dati estimativi per la formazione delle tariffe, saranno sciolte per essere ricostituite a norma degli articoli 37 e 101. Le operazioni non ancora compiute saranno proseguite ed ultimate sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

Capitolo VI.

Tariffa d'estimo.

Art. 109.

Gli elementi e i dati estimativi necessari per la determinazione delle produzioni, dei prezzi da adottarsi per la valutazione dei prodotti, e delle detrazioni da operarsi per ottenere la rendita netta imponibile, sono raccolti a cura dell'Ufficio catastale, e riveduti, riscontrati e resi definitivi dalla Giunta tecnica per la loro applicazione alla compilazione delle minute di stima.

Di regola gli elementi estimativi saranno raccolti e determinati soltanto per i Comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario.

Art. 110.

Sulla base degli elementi estimativi di cui all'articolo precedente, la Giunta tecnica determina la quantità dei prodotti, i prezzi e le detrazioni da adottarsi nella compilazione delle minute di stima di ciascuna qualità di coltura, di cui all'art. 112.

Se la Giunta non riconosca attendibili alcuni degli elementi raccolti dai periti catastali, può deliberarne la rettificazione, dopo sentito l'Ufficio catastale al quale dovrà illustrare le variazioni che intende introdurre. Ove non si raggiunga l'accordo fra la Giunta e l'Ufficio, le minute di stima saranno compilate in base agli elementi rettificati dalla Giunta, salvo all'Amministrazione catastale la facoltà di reclamare a suo tempo contro le tariffe proposte.

Art. 111.

Se durante la raccolta ed il riscontro degli elementi estimativi od in qualsiasi altro stadio delle operazioni, i periti catastali e la Giunta tecnica riconoscano sussistere per singole plaghe o per singole colture circostanze speciali, anche posteriori al dodicennio 1874-1885, delle quali reputino si debba tener conto per la perequazione degli estimi e per gli effetti dell'art. 14, secondo capoverso, della legge 1° marzo 1886, dovranno prenderne nota ed illustrarle nei propri atti per segnalarle alla Commissione censuaria provinciale con la relazione di cui all'art. 200.

Art. 112.

La Giunta tecnica determina le tariffe di ogni qualità e classe per i Comuni scelti come tipo di ciascun circolo censuario, mediante la compilazione di minute di stima. Per gli altri Comuni del circolo censuario determina, mediante appositi coefficienti, le tariffe di ogni qualità e classe, paragonandole con quelle analoghe del Comune tipo rispettivo, sulla base di scale di collegamento e di merito predisposte durante le perlustrazioni in campagna.

Le tariffe proposte e le minute di stima dovranno dalla Giunta essere consegnate all'Ufficio catastale a mano a mano che siano ultimate per ciascun circolo censuario, e ad ogni modo non dopo il termine assegnato alla Giunta, ai sensi dell'art. 101.

Art. 113.

Per gli opportuni confronti e pel riscontro delle tariffe si farà uso dei dati risultanti dai registri di amministrazione degli enti morali e dei principali possessori, e dai contratti di affitto. Si potrà anche fare uso dei contratti di compra-vendita.

Art. 114.

Le Giunte tecniche già costituite, che alla pubblicazione del presente regolamento avranno compiuto le operazioni di qualificazione e classificazione e consegnato tutti i prospetti relativi, e avranno provveduto alla raccolta di tutti gli elementi e dati estimativi, procederanno subito alla formazione delle tariffe d'estimo, con le norme contenute negli articoli precedenti e nei seguenti.

Anche in questo caso, per l'ultimazione delle tariffe, sarà dall'Ufficio generale del catasto stabilito un piano dei lavori, ai sensi dell'art. 101, con la designazione del termine entro il quale le tariffe e le minute di stima dovranno essere consegnate all'Ufficio catastale. Se la Giunta non consegnerà le tariffe nel termine stabilito, si provvederà ai sensi dell'art. 42.

Art. 115.

Il prodotto totale dei terreni di ciascuna qualità e classe, che deve servire di base alla determinazione della rispettiva rendita imponibile da stabilirsi nella tariffa, è costituito dal complesso dei prodotti naturali e propri del fondo, e cioè che si ottengono spontaneamente dal fondo stesso, o immediatamente dalla sua coltivazione, oppure, nei casi indicati nell'art. 121, che risultano da una prima manipolazione dei prodotti naturali.

Non si tiene conto di qualsiasi vantaggio che il possessore del fondo può procurarsi, convertendo con operazioni industriali i frutti naturali in prodotti di maggior pregio.

Art. 116.

Vengono per altro calcolati nella determinazione dei prodotti quei vantaggi che sono stati procacciati al fondo, anche artificialmente, e coll'impiego di mezzi eccezionali, ogni qualvolta questi vantaggi siano stabili e permanenti.

Art. 117.

Nelle stime dei terreni irrigui si tien conto della qualità più o meno fertilizzante delle acque, della loro quantità, del sistema di irrigazione, e, in generale, di tutte le circostanze influenti sulla produzione.

Art. 118.

La specie e la quantità dei prodotti da determinarsi è quella che d'ordinario si ottiene coi metodi di coltura, che sono più comunemente in uso nel territorio.

Non si ha perciò alcun riguardo, giusta il disposto dell'art. 11 della legge 1° marzo 1886, alle diverse e non ordinarie produzioni, che si ottengono dai terreni di eguale natura coltivati con diligenza straordinaria e con metodi singolari, nè alle produzioni troppo scarse di altri terreni dell'eguale natura, nei quali la coltivazione è straordinariamente trascurata o cattiva.

Art. 119.

Per quelle coltivazioni, che fossero introdotte posteriormente al 1874 e prima del 1886 e alle quali perciò non fosse applicabile il criterio del dodicennio 1874-1885, la quantità media dei prodotti può riferirsi al minor periodo di tempo decorso dall'introduzione della coltivazione stessa, oppure anche ad un periodo posteriore, che, unito al precedente, non superi un dodicennio, secondo che risulterà più conveniente allo scopo di stabilire il prodotto medio normale.

Art. 120.

Il prodotto da attribuirsi ad ogni ettaro di terreno di una data classe è il medio approssimativo, risultante sul complesso di tutte le particelle in essa comprese, avuto riguardo alle diversità di estensione e di prodotto delle zone principali.

Art. 121.

I prezzi del dodicennio 1874-1885, in base ai quali deve farsi la valutazione di ciascun prodotto sulla media dei tre anni di minimo prezzo, giusta l'art. 14 della legge, vengono desunti, di regola, dalle mercuriali dei mercati ordinari di vendita, e, in mancanza delle mercuriali, dai registri di amministrazione degli enti morali o dei principali possessori, senza tener conto di quei maggiori vantaggi che possono derivare da speculazioni di commercio.

Per quei prodotti che non si vendono allo stato naturale, ma soltanto dopo una prima manipolazione, la valutazione si fa sulla base dei prezzi dei prodotti trasformati, deducendo da questi le spese della trasformazione, tenuto conto del capitale impiegato e di ogni altro coefficiente dei prezzi medesimi, in guisa da ricavarne il valore del prodotto allo stato naturale.

Nella determinazione dei prezzi anzidetti si ha riguardo alla spesa che può occorrere per il trasporto dei prodotti dai luoghi di custodia al mercato ordinario di vendita, dal quale i prezzi sono desunti.

I prezzi si esprimono in lire e quarti di lira.

Art. 122.

La valutazione del disaggio medio della carta-moneta si deve fare in base alle relative statistiche e pubblicazioni ufficiali.

Art. 123.

Le deduzioni indicate nell'art. 14 della legge 1° marzo 1886 si valutano con gli stessi criteri stabiliti per la valutazione dei prodotti, cioè sulla media del triennio di minimo costo compreso nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disaggio medio della carta, giusta le norme contenute negli articoli seguenti.

Non si fanno deduzioni per decime, canoni enfiteutici e livellari, diritti di pascolo e di legnatico, debiti e pesi ipotecari, compensi e prestazioni in genere.

Art. 124.

Per quei territori, dove è in uso il sistema di colonia parziaria, le spese di produzione si ritengono consistere in quella quota parte di ciascun prodotto, che comunemente viene accordata al colono in compenso delle sue prestazioni o delle spese che deve sostenere per tutti i lavori occorrenti ad ottenerlo, compreso il collocamento nei luoghi di custodia. Detratta questa quota dall'intiero prodotto, la residua parte spettante al possessore, valutata coi prezzi stabiliti come sopra, costituisce la rendita padronale lorda.

Da quest'ultima si detrae l'interesse del capitale fornito dal proprietario per scorte vive e morte, secondo le consuetudini locali.

Art. 125.

La ripartizione dei prodotti fra colono e possessore deve farsi in base al sistema colonico più generalmente adottato in ciascun territorio, con riguardo alla entità dei lavori e delle spese incombenti ai coloni per le varie coltivazioni ed i diversi prodotti, secondo le consuetudini e le condizioni locali.

Art. 126.

Con criteri analoghi si determina la parte padronale dei prodotti per quei territori, nei quali, quantunque non sia praticato un sistema di colonia propriamente detto, si usa però generalmente dai possessori di far coltivare per proprio conto i terreni, pagando le opere non con effettivo denaro, nè con una quantità determinata di generi, ma colla cessione ai lavoratori di una data parte del prodotto che effettivamente si raccoglie.

Art. 127.

Nei territori, dove i possessori fanno coltivare i loro fondi per economia, a proprie spese, o li coltivano essi medesimi, la valutazione delle spese di produzione può farsi col sistema che viene adottato per quello fra i territori più prossimi che si trovi in condizioni analoghe, tanto riguardo alle qualità di coltura, quanto riguardo ai prodotti e alle relative spese di coltivazione.

Art. 128.

Pei territori, o per singole qualità di coltura, cui non siano applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, la valutazione delle spese di produzione si fa per analisi diretta.

Art. 129.

La determinazione delle anzidette spese deve farsi cogli stessi criteri stabiliti per la determinazione del prodotto medio, e cioè sulla base della media delle spese sostenute dalla generalità dei possessori per ciascuna qualità e classe, senza tener conto di quelle eccezionali, in più od in meno, derivanti da cure e diligenze straordinarie, o da cattiva amministrazione, non avendosi riguardo, giusta l'art. 118, nemmeno alla maggiore o minore produzione che ne consegue.

Art. 130.

Per i terreni irrigui, che vengono introdotti e stimati come tali in catasto, si deducono le spese che i possessori devono sostenere per la irrigazione. Si comprendono in esse quelle che, o sotto forma di contributo consorziale o direttamente, stanno a carico dei possessori per la manutenzione e l'espurgo dei canali di condotta principali e secondari, per la manutenzione dei relativi edifici o manufatti, e per la custodia e distribuzione delle acque.

Art. 131.

La misura della deduzione per le anzidette spese si determina in relazione a quelle che ordinariamente vengono sostenute dai principali possessori del Comune o dei Comuni limitrofi, senza riguardo al capitale impiegato nella condotta delle acque.

Art. 132.

Nel caso di terreni irrigati con acque in tutto od in parte di affitto, o concesse a canone, s'introduce nella stima una deduzione speciale da stabilirsi, come per le altre deduzioni, in una misura annua media proporzionata al costo delle acque.

A tale effetto, i possessori dei detti terreni sono tenuti a fornire ai periti catastali le notizie e gli elementi necessari per determinare la deduzione sopraindicata.

Art. 133.

Le spese per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, da computarsi in deduzione, sono quelle che si sostengono dai possessori o isolatamente, o riuniti in consorzi, allo scopo di mantenere i fondi nell'ordinario stato di coltivazione, secondo il quale vengono inscritti e stimati in catasto, e cioè le spese per la conservazione di argini privati o consorziali, per l'espurgo di fossi o canali di scolo e di bonifica, per l'esercizio di macchine idrovore, per la manutenzione di muri, repellenti, chiaviche ed altri manufatti.

Si comprendono quindi fra le dette spese quelle per le opere di fognatura, il contributo per le opere idrauliche di seconda categoria, ed in generale qualunque spesa o contributo che stia a carico dei possessori, allo scopo anzidetto.

Art. 134.

Nella formazione delle tariffe però si contemplano, fra le deduzioni da farsi per le spese indicate all'articolo precedente, soltanto quelle che riflettono tutte le particelle di una data classe, oppure quei gruppi di particelle, che si tengono distinti, entro la classe, con un simbolo speciale.

Art. 135.

Le spese dell'anzidetta categoria, che riflettendo solo poche particelle, non possono contemplarsi secondo il disposto dell'articolo precedente nella formazione della tariffa di ciascuna qualità e classe, vengono prese in considerazione all'atto del classamento, attribuendo alle particelle stesse, ove l'entità delle spese predette lo richieda, una classe inferiore.

Art. 136.

Fra le spese necessarie alla manutenzione dei fondi nello stato di coltivazione ordinaria, secondo il quale vengono iscritti e valutati in catasto, si comprendono quelle che a tale scopo sostengono i possessori, specialmente di alcuni terreni in colle o in monte, per muri di sostegno, palafitte, o altre opere indispensabili alla conservazione dei medesimi in un piano coltivabile, e per impedire o arrestare le frane, le irruzioni d'acque, e simili.

Art. 137.

Nella determinazione della rendita imponibile si deducono anche le spese occorrenti per la reintegrazione delle colture, specialmente arboree.

Per quei terreni che si coltivano soltanto a dati intervalli, lasciandoli in riposo un certo numero di anni consecutivi, che non può computarsi nella ruota agraria in uso per la generalità del territorio cui appartengono, si fanno, di regola, qualità e, ove occorra, classi distinte, semprechè si tratti di un certo numero di particelle.

Art. 138.

La tariffa per i terreni anzidetti si forma sulla base del prodotto medio, che se ne ottiene negli anni in cui vengono coltivati, unito al prodotto naturale che mediamente essi danno du-

rante gli anni di riposo, tenuto conto della spesa occorrente per rimetterli periodicamente a coltura, ed applicando, in questi casi, i criteri e le norme stabilite per i terreni soggetti alla ordinaria coltivazione.

Quando si tratti di poche particelle, la loro stima può farsi per parificazione alle analoghe qualità e classi di terreni aventi una rendita corrispondente a quella che esse producono.

Art. 139.

La deduzione per manutenzione dei fabbricati rurali si applica soltanto a quelle qualità di coltura, per le quali in via ordinaria essi occorrono.

Tale deduzione, limitatamente alle qualità per le quali viene ammessa, si applica sia ai terreni forniti di casa rurale, sia a quelli che ne sono privi.

Art. 140.

La deduzione, di cui all'articolo precedente, si determina in base alla media della spesa necessaria per la manutenzione dei fabbricati rurali effettivamente esistenti nel territorio in condizioni normali, avuto riguardo all'estensione e alla qualità dei terreni cui servono, e ai danni speciali cui possono andare soggetti per inondazioni, fenomeni vulcanici, frane e simili.

Essa viene fissata in una quota parte della rendita lorda.

Art. 141.

Una speciale deduzione per infortuni ordinari si fa solo, se e in quanto la diminuzione che ne risulta nel prodotto medio non sia già stata considerata nella determinazione del prodotto medesimo.

Art. 142.

Per i danni provenienti da infortuni atmosferici, cioè dalla grandine, dalla siccità, dalla brina e simili, la deduzione, in quanto sia da farsi, giusta l'articolo precedente, si determina in una quota parte della rendita lorda, la quale quota varia a seconda dei diversi prodotti che ne sono danneggiati e della diversità delle circostanze locali.

La determinazione della detta quota si fa in base agli opportuni studi, da effettuarsi per i diversi territori, nonchè ai dati e alle notizie desunte da pubblicazioni attendibili, e ai dati da raccogliersi sul luogo, tenendo conto della maggiore o minore frequenza con cui tali danni si verificano e della maggiore o minore quantità di prodotto che ne risulta danneggiato.

I dati ed elementi relativi agli infortuni atmosferici si raccolgono e si determinano per singoli Comuni o per singole zone di territorio, che si trovino, a tale riguardo, in condizioni analoghe.

Art. 143.

Nello stesso modo e cogli stessi criteri si considerano i danni derivanti ai terreni, prossimi ai vulcani in attività, dai fenomeni vulcanici e meteorologici propri di quelle contrade, quando siano tali da diminuirne pressochè periodicamente i prodotti.

Art. 144.

I danni delle inondazioni ordinarie, procedenti da straripamenti di laghi, fiumi, torrenti e canali, o da mancanza di scolo, che in alcune zone di terreno accadono quasi inevitabilmente ogni anno, od a brevi periodi presso che certi, e che cagionano una diminuzione ordinaria di prodotti sopra una determinata zona di terreni, si tengono a calcolo direttamente nella classificazione, cioè formando per tali terreni una o più classi speciali, oppure nel classamento, quando si tratti di poche particelle, abbassando la classe che altrimenti si sarebbe dovuta assegnare.

L'abbassamento di classe, ammesso in questo e negli articoli 146, 149, 152 e 153 deve essere giustificato da una effettiva diminuzione di rendita, equivalente alla differenza di classe.

Art. 145.

Si contemplano invece in modo analogo a quello prescritto per gli altri infortunî, con una deduzione speciale da farsi nella stima, i danni provenienti dalle inondazioni, che si verificano ad intervalli irregolari e che danneggiano i prodotti di una maggiore estensione di terreno, oltre quelli delle zone che d'ordinario vengono inondate quasi tutti gli anni.

Le inondazioni, da contemplarsi come sopra, sono quelle soltanto che danneggiano i prodotti, e che, se cagionano talvolta qualche danno anche al fondo o alla sua superficie coltivata, questo danno non è tale da alterarne sostanzialmente e stabilmente la qualità e la forza produttiva, o da diminuirne la estensione.

Art. 146.

I danni derivanti da lavine e frane, che occorrono quasi inevitabilmente ed a brevi intervalli, si considerano nella stima, o mediante la qualificazione e la classificazione, o mediante il classamento dei terreni che vi sono soggetti, secondo che si tratta di un rilevante o limitato numero di particelle.

Art. 147.

Non si fa alcuna deduzione per i danni che provengono da eruzioni vulcaniche, rotte di fiumi, corrosioni gravi, inghiaiamenti, lavine, frane o altri infortunî affatto straordinari, ai quali si provvede secondo il disposto dell'art. 38 della legge 1° marzo 1886.

Art. 148.

Le spese di amministrazione da dedursi nella stima sono quelle relative alla custodia e alla vigilanza dei fondi e dei prodotti, alla direzione delle colture e dei lavori, e al trasporto dei prodotti stessi nei luoghi di custodia, in quanto siano a carico del proprietario, al riparto, ove occorra, dei prodotti fra il proprietario e il coltivatore, e alla esecuzione delle vendite.

La misura dell'anzidetta deduzione si determina, come per gli infortuni, in una quota parte della rendita lorda ed in proporzione alle diverse qualità di coltivazione, istituendo all' uopo gli opportuni studi, e assumendo in luogo i dati e le informazioni relative dai più esperti conoscitori delle aziende agrarie, dai principali possessori e dalle rappresentanze locali.

Art. 149.

In generale le spese di trasporto dei prodotti nei luoghi di custodia si computano tra le spese di produzione o di amministrazione a seconda dei casi, come agli articoli 124 e 148. In casi speciali si ha riguardo alle dette spese anche nella classificazione o nel classamento, di cui agli articoli 72 e 82. Della spesa occorrente per il trasporto dei prodotti dal Comune, in cui se ne fa il raccolto, al mercato, donde si desumono i prezzi relativi, si tiene conto come all'art. 121.

Art. 150.

I laghi e gli stagni da pesca e simili si stimano per la loro rendita netta desunta secondo gli ordinari procedimenti peritali.

Nello stesso modo si stimano i pascoli, i gerbidi e quegli orti, frutteti e simili, per i quali, attesa la varietà, minutezza e molteplicità dei generi che vi si coltivano, e la incertezza o difficile valutazione dei relativi prodotti, non fosse conveniente eseguire la stima in ragione diretta dei prodotti stessi.

Non si considerano in catasto i diritti di pesca che non dipendono dalla proprietà del fondo corrispondente.

Art. 151.

Qualora nei casi di stima per parificazione indicati nell'art. 17 (modificato) della legge, non si avessero terreni contigui, la stima si fa mediante parificazione ai migliori fra i terreni più prossimi.

La tariffa *media* da applicarsi alle strade ferrate ed alle tranvie in sede propria, ai sensi dell'art. 17 (modificato) della legge, si determina facendo il rapporto fra la rendita netta totale attribuita agli altri terreni imponibili del Comune e la superficie totale dei medesimi.

Art. 152.

Per i terreni soggetti a servitù militari, si tien conto dei danni continui o periodici che da codeste servitù possono risultare, o mediante la qualificazione e classificazione, o mediante il classamento.

Art. 153.

Per i terreni soggetti a vincolo forestale si tiene conto degli effetti di tale servitù nella classificazione o nel classamento.

Art. 154.

Per quei terreni che, dopo la formazione del catasto, venissero sottoposti a nuove o maggiori servitù militari, o a vincolo forestale, e per quelli che ne venissero esonerati, si provvede con speciali disposizioni legislative.

Art. 155.

Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati dall'art. 17 della legge, non si attribuisce alcuna rendita, in quanto i canali stessi servono all'irrigazione, allo scolo o ad altro interesse agricolo, di ragione pubblica o consorziale.

Si comprendono fra questi canali quelli che portano le acque di irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui servono, o nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprietà.

Nel caso che la superficie di detti canali appartenga ai possessori dei terreni da essi attraversati, se ne tiene conto a seconda dei diritti dei rispettivi possessori.

Art. 156.

Affinchè un fabbricato sia ritenuto rurale, ed escluso per ciò dalla stima, giusta l'art. 15 della legge 1° marzo 1886, non è necessario che sia situato sul fondo cui serve.

Art. 157.

Sono accessorî o dipendenze dei fabbricati rurali i pozzi, i cortili, le concimaie, le aie e simili, quando siano esclusivamente e stabilmente destinati agli usi propri dell'agricoltura.

Art. 158.

Non si comprendono fra gli accessorî dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi o di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma benanche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.

Art. 159.

Sarà provveduto, a cura dell'Ufficio generale del catasto, al necessario collegamento fra le operazioni di stima di tutte le provincie, nello scopo della generale perequazione. A tal fine i Comuni scelti in ogni Provincia come tipi dei circoli censuari costituiranno altrettanti capisaldi di riferimento, ai quali, mediante studî di confronto, dovranno essere collegati i Comuni tipo delle altre Provincie. Sul lavoro di collegamento l'Ufficio generale riferirà alla Commissione censuaria centrale nel presentare le osservazioni e proposte sulle tariffe di ciascuna provincia, ai sensi dell'art. 28 (modificato) della legge 1° marzo 1886.

CAPITOLO VII.

Pubblicazioni dei dati catastali risultanti dal classamento e trattazione dei relativi reclami.

Art. 160.

Compiuto il classamento con tutte le corrispondenti operazioni, sia di campagna che di tavolo, e allestita la tariffa, l'Ufficio generale del catasto provvede alla pubblicazione della mappa e degli atti relativi, nei quali sono riassunti i risultati della misura e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle.

Art. 161.

La detta pubblicazione si eseguisce nella sede del Comune amministrativo, sotto la sorveglianza dei periti catastali e della Commissione censuaria comunale, e coll'assistenza immediata del segretario della medesima.

Se il segretario non è in grado, per qualsiasi motivo, di compiere le funzioni di assistente alla pubblicazione, il sindaco, di concerto con la Commissione censuaria comunale e con l'ufficio catastale, nomina un altro assistente, al quale la Giunta municipale può fissare una congrua retribuzione, salvo il disposto dell'art. 22.

Art. 162.

Almeno un mese prima del giorno in cui deve incominciare la pubblicazione, l'Amministrazione del catasto ne avvisa il sindaco di ciascun Comune, invitandolo a predisporre un locale adatto, fornito dei necessari mobili e di quant'altro occorre.

Art. 163.

Prima del giorno suddetto, si trasmettono ai sindaci, affinchè ne facciano la consegna alle rispettive Commissioni censuarie comunali, le mappe e gli altri atti occorrenti, cioè:

a) la tavola censuaria, consistente in un registro, che contiene tutti i numeri di mappa, disposti in ordine progressivo, coi corrispondenti dati catastali rilevati all'atto del classamento, e la rispettiva superficie;

b) gli estratti partitari della tavola suddetta, nei quali sono riassunti i numeri di mappa intestati a ciascun possessore, coi relativi dati;

c) l'indice dei possessori, in cui tutte le ditte censuarie del Comune sono disposte in ordine alfabetico, e sono indicati i numeri di mappa che appartengono a ciascuna di esse;

d) la tariffa delle diverse qualità e classi dei terreni, formata dalla Giunta tecnica.

Art. 164.

La Commissione comunale, ricevuti gli atti sopra indicati, li deposita nel locale a ciò predisposto dal sindaco, ed entro 5 giorni dall'avuta comunicazione degli atti stessi pubblica un manifesto, col quale:

a) notifica agli interessati il luogo e le ore in cui gli atti stessi saranno ostensibili per 60 giorni successivi a quello fissato dall'Amministrazione del catasto per l'incominciamento della pubblicazione;

b) invita i possessori ad esaminarli, per riconoscere la regolarità delle loro partite ed a presentare i loro eventuali reclami od osservazioni, avvertendo che il termine è perentorio;

c) invita altresì i possessori a denunciare tutte le variazioni, sia topografiche, sia riguardanti enti censibili e non censiti, o viceversa, le quali fossero avvenute posteriormente alle operazioni di classamento dei terreni.

Il termine, di cui al paragrafo *a*), in casi eccezionali, può, dall'Ufficio generale del catasto, essere prorogato fino ad altri 60 giorni.

Art. 165.

Il detto manifesto dev'essere pubblicato all'albo comunale, e rimanervi continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami.

Deve anche essere affisso nelle *frazioni* del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne deve ripetere la pubblicazione in ogni giorno festivo e di mercato dello stesso periodo di tempo.

Art. 166.

Il locale destinato per la pubblicazione del catasto deve restare aperto ogni giorno, compresi i festivi, non meno di 6 ore, da fissarsi dalla Commissione censuaria, con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Tuttavia, nel caso di comuni in cui vi siano pochi possessori, o si verifichino altre circostanze particolari, la Commissione censuaria, previo consenso della Giunta municipale e dell'Amministrazione del catasto, può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana o ad un minor numero di ore, sempre però con riguardo al maggior comodo dei possessori.

Art. 167.

L'assistente alla pubblicazione deve fornire ai possessori o loro incaricati, senza alcun compenso, tutte le spiegazioni che richiedono, sia per la esatta intestazione delle loro ditte, sia per la ricognizione dei possessi sulla mappa e sui relativi atti, sia benanche riguardo al modo di compilare, per le partite riconosciute regolari, le corrispondenti dichiarazioni e di redigere, ove occorra, osservazioni e reclami.

Questi reclami devono essere numerati e inscritti in apposito protocollo a cura dell'assistente, il quale ne rilascia ricevuta.

Art. 168.

Le dichiarazioni relative alle partite che si riconoscono regolari, come pure le osservazioni ed i reclami, possono farsi dai possessori interessati o loro incaricati anche a voce all'assistente il quale in tal caso deve eseguirne la compilazione, facendovi apporre la firma dai possessori stessi, o apponendovi la sua firma, in voce loro, ove siano illetterati.

Art. 169.

Se l'assistente, coadiuvando i possessori durante i loro esami o in qualche altro modo nel corso della pubblicazione, scopre errori ed omissioni nelle partite di altri possessori, ne prende nota per redigere le occorrenti osservazioni, o reclami d'ufficio, negli ultimi giorni che precedono la scadenza del termine fissato dall'art. 164-*a*) qualora, non vengano prodotti dagli stessi possessori.

Art. 170.

Spetta all'assistente di sorvegliare in modo attento e continuo l'ufficio di pubblicazione del catasto, affinchè la mappa e gli atti relativi non vengano dai possessori menomamente alterati, nè in verun modo deturpati, foss'anche con semplici segni a matita.

Art. 171.

È proibito all'assistente ed a chiunque altri di estrarre tipi o copie dalle mappe e dagli atti relativi.

Si eccettuano dal divieto soltanto gli estratti delle partite, dei quali è data facoltà ai rispettivi possessori di trarre copia nell'ufficio, o di farsela allestire a cura dell'assistente. Questi però non può occuparsene nell'orario destinato per la pubblicazione, e non può autenticare la detta copia, nè pretendere per l'opera sua un compenso maggiore di centesimi due per ogni numero di mappa inscritto nell'estratto, e di centesimi cinque per ogni foglio, che venga fornito dallo stesso assistente a proprie spese.

L'ufficio catastale può esigere che l'assistente venga sostituito quando in qualunque modo non adempia al suo dovere, o contravvenga alle disposizioni della legge e del presente regolamento salvo il determinarne la responsabilità per i relativi procedimenti.

Art. 172.

La Commissione censuaria comunale ed i periti catastali vigilano che l'assistente adempia esattamente i doveri che gli incombono, e, occorrendo, provvedono al buon andamento della pubblicazione.

Il Comune è responsabile della custodia e della conservazione dei documenti pubblicati, ed è tenuto a rinnovarli a sue spese nei casi di guasti, deturpazioni o smarrimenti non derivati da forza maggiore, salvo al medesimo il diritto di regresso verso coloro che vi avranno dato causa.

Art. 173.

Tutti i possessori, direttamente o col mezzo di procuratori o incaricati, entro il termine di cui all'art. 164-*a*), sono autorizzati a presentare osservazioni e reclami alla Commissione censuaria comunale sulla intestazione, delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, nonchè sull'applicazione della qualità, della classe e della destinazione.

Il mandato può risultare anche da lettera con firma autenticata dal sindaco, da unirsi al reclamo.

Art. 174.

Entro il termine di cui all'art. 164-*a*) i possessori o gli enti interessati possono presentare alla Commissione censuaria comunale, anche i reclami per violazione di legge o per questioni di massima, che si riferiscano agli oggetti indicati nell'art. 173.

Art. 175.

Per ogni Comune devono farsi reclami separati ancorchè riflettano la stessa ditta, e in ciascun reclamo devono essere indicati distintamente per ogni numero di mappa, o particella, il titolo e i motivi pei quali si reclama.

Art. 176.

Nel solo caso che il reclamo riguardi l'estensione, esso può farsi complessivamente per più numeri di mappa, semprechè questi rappresentino poche particelle contigue e comprese in un solo perimetro.

Agli effetti del catasto però non possono formare oggetto di reclamo le piccole differenze di estensione, comprese nei limiti di tolleranza stabiliti dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 177.

Nei reclami sulla estensione i possessori devono produrre i documenti, dai quali desumono che la superficie attribuita nel nuovo catasto alle particelle in questione non è esatta.

Tali documenti possono consistere in un atto legale d'acquisto o di divisione, come pure in un tipo regolare firmato da un ingegnere, da un perito agrimensore o da un geometra.

In questo caso le spese della verifica sono a carico dell'Amministrazione del catasto.

Art. 178.

Può domandarsi la verifica dell'estensione anche in mancanza di documenti giustificativi, ma il possessore reclamante deve sostenere la relativa spesa nel caso che la domanda risulti infondata.

A tale effetto la domanda dovrà essere accompagnata da ricevuta comprovante l'effettuato versamento di un deposito provvisorio, secondo le norme che saranno stabilite dall'Ufficio generale del catasto.

Art. 179.

I reclami sull'applicazione della classe, perchè possano essere presi in considerazione, devono indicare le particelle dello stesso Comune, che in confronto con quella del ricorrente, quantunque della stessa qualità e della stessa produttività e in eguali condizioni, nondimeno risultassero collocate in una classe diversa.

Art. 180.

Qualora durante la pubblicazione vengano presentati reclami, che in tutto o in parte non siano conformi alle disposizioni degli articoli precedenti, deve l'assistente, prima di iscriverli a protocollo, invitare i reclamanti a rettificarli, indicandone loro il modo, e avvisandoli che devono essere ripresentati prima che scada il termine fissato all'art. 164-*a*).

Art. 181.

La ricevuta rilasciata all'atto della presentazione dei reclami è l'unico titolo per comprovare che essi vennero presentati nel termine prescritto.

Coloro che durante la pubblicazione non presentano osservazioni o reclami, si ritengono avere pienamente accettato, per gli effetti del catasto, i dati inscritti nei rispettivi estratti delle partite o negli atti pubblicati.

Art. 182.

Alla scadenza del termine fissato per la pubblicazione, l'assistente chiude il protocollo dei reclami con analoga dichiarazione, in concorso della Commissione censuaria comunale, e fa poi constare sui relativi estratti delle partite il mancato intervento dei possessori, che non si sono presentati a riconoscerle.

Art. 183.

Chiusa la pubblicazione, completati o riordinati tutti gli atti che vi si riferiscono, questi si trasmettono ai rispettivi uffici del catasto, i quali procedono all'esame delle osservazioni e dei reclami e alle relative verificazioni sopra luogo allo scopo d' introdurre, ove occorrano, nelle mappe e negli altri atti catastali, le variazioni topografiche, le divisioni di proprietà e le rettifiche domandate.

Art. 184.

In questa occasione le mappe coi relativi atti devono essere corrette e condotte a rappresentare lo stato della proprietà al momento della visita, al quale uopo si rilevano e s'introducono in catasto gli aumenti e le diminuzioni di cui all'art. 35 della legge 1° marzo 1886.

Art. 185.

Contemporaneamente alle indicate operazioni i periti catastali eseguiscono le opportune verifiche, per fare le loro osservazioni sui reclami concernenti la qualità e la classe dei terreni, e su quanto altro fosse emerso da esaminarsi, o da correggersi, in seguito alla pubblicazione della mappa e dei relativi atti.

Art. 186.

Fra le osservazioni che deve fare il perito, come all'articolo precedente, si comprendono anche le opportune proposte per correzioni o rettifiche di errori o imperfezioni, sia di misura, di qualificazione, classificazione, classamento od altro, che avesse a scoprire durante la pubblicazione e nel corso delle operazioni relative all'esame dei reclami, o che non si fosse avvertito dagli interessati.

Art. 187.

Alle verificazioni sopra luogo, relative alla definizione dei reclami, deve assistere la Commissione censuaria comunale, o un suo delegato, affinchè possa mettersi in grado essa pure di pronunciare il proprio voto sui medesimi.

A tale uopo si prendono dal perito catastale gli opportuni concerti colla Commissione.

Art. 188.

Almeno tre giorni prima dell'incominciamento delle visite sopra luogo per l'esame dei reclami, il perito catastale fa pubblicare nel Comune un manifesto, per avvisarne gl'interessati.

Successivamente, egli deve rendere avvertiti a domicilio i singoli possessori reclamanti del giorno in cui avrà luogo la visita sopra i fondi che formano oggetto dei rispettivi reclami, invitandoli ad intervenirvi.

Art. 189.

Sugli elenchi dei reclamanti, compilati a cura del perito catastale, si fa constare dell'avviso dato a domicilio, come all'articolo precedente, mediante annotazione firmata dal messo incaricato della consegna.

Se il possessore ha residenza o dimora nel Comune, l'avviso viene dato nella casa di sua abitazione a lui stesso, o ad uno della famiglia, o a persona addetta al suo servizio.

In caso diverso, l'avviso viene dato all'agente, o al colono, o all'affittuario del fondo, o ad uno della loro famiglia, ed in mancanza di essi viene affisso all'albo comunale.

Art. 190.

Le visite locali per l'esame dei reclami si eseguiscono in concorso dei possessori reclamanti, o loro delegati, e anche senza di essi, se, malgrado l'invito, non intervengono, facendo però constare che l'avviso era stato loro dato nei modi prescritti dall'articolo precedente.

Art. 191.

Compiute le verifiche ed esaminati i reclami, il perito catastale comunica gli atti alla Commissione comunale affinchè, nel termine perentorio di 30 giorni, decorribili dalla data del ricevimento, esprima il proprio voto sopra ciascun reclamo.

Trascorso il termine predetto, la Commissione comunale restituisce gli atti all'Ufficio del catasto, che li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione provinciale.

Art. 192.

Se spirati i 30 giorni di cui all'articolo precedente, la Commissione comunale non ha trasmesso i reclami col suo voto, l'Ufficio catastale, di concerto con la Commissione provinciale, provvede a ritirare gli atti, ed in questo caso i reclami vengono risoluti anche senza il voto della Commissione comunale.

Art. 193.

La Commissione provinciale, esaminati gli atti ed eseguite le ulteriori indagini, che ritiene necessarie, decide in via definitiva sui reclami di cui all'art. 173, ed esprime il suo voto sopra quelli presentati, giusta l'art. 174, per violazione di legge o per questioni di massima, che trasmette per la risoluzione definitiva alla Commissione censuaria centrale, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 29 (modificato) della legge.

Se la Commissione provinciale non provvede sollecitamente a quanto è prescritto dal presente articolo e dagli articoli 201 e 202, l'Ufficio generale del catasto può provocare dalla Commissione censuaria centrale la fissazione di un termine perentorio, trascorso il quale si provvede a norma dell'art. 35.

Art. 194.

In questa occasione l'Amministrazione catastale, la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, presentano alla Commissione censuaria centrale i loro eventuali reclami intorno ai criterî seguiti in singoli Comuni, nell'applicazione di qualità e classi.

Se dalla risoluzione di detti reclami dovessero dipendere le decisioni della Commissione provinciale su quelli relativi al classamento, la Commissione stessa sospende ogni decisione sopra questi ultimi, in attesa delle risoluzioni della Commissione centrale.

Art. 195.

Le decisioni prese in via definitiva dalla Commissione provinciale sopra ciascun reclamo vengono comunicate alle Commissioni comunali, le quali, entro tre giorni dell'avuta comunicazione, pubblicano, nei modi soliti, un manifesto per avvertire i possessori ed enti interessati, che presso la sede della Commissione comunale possono, per lo spazio di 30 giorni dalla data del manifesto, prendere cognizione delle decisioni che li riguardano, e che chiunque si creda gravato per violazione di legge o per questione di massima, può entro il medesimo termine, che è improrogabile, ricorrere alla Commissione centrale,

La Commissione comunale, di mano in mano che riceve i detti ricorsi, dichiara su ciascuno la data della presentazione, e li trasmette direttamente alla Commissione centrale, la quale farà comunicare ai ricorrenti le risoluzioni prese sui singoli ricorsi.

Art. 196.

In quanto la Commissione censuaria centrale accolga i reclami di cui agli articoli 174, 194 e 195, l'Ufficio generale del catasto, di conformità alle decisioni della Commissione stessa, stabilisce i modi e i termini per le eventuali operazioni di rettifica.

CAPITOLO VIII.

Pubblicazione dei prospetti delle tariffe e trattazione dei relativi reclami.

Art. 197.

Compiute le operazioni catastali in ciascun circondario, secondo le norme stabilite nei capitoli V e VI, l'Ufficio generale del catasto provvede perchè, nei modi e termini da stabilirsi dall'Ufficio generale medesimo, la Giunta tecnica comunichi alla Commissione censuaria provinciale i prospetti delle tariffe e notifichi contemporaneamente alle Commissioni censuarie comunali quello del rispettivo Comune, e quelli dei Comuni limitrofi nei quali siano compiute le operazioni catastali predette.

Art. 198.

I prospetti delle tariffe di ciascun Comune e quelli delle tariffe dei Comuni limitrofi, vengono trasmessi alla Commissione censuaria comunale insieme con un manifesto col quale si rende noto che i prospetti medesimi trovansi ostensibili nell'Ufficio comunale durante 60 giorni decorribili dalla data del manifesto stesso.

Il detto manifesto deve essere pubblicato immediatamente all'albo comunale.

Art. 199.

Le Commissioni comunali possono presentare, per mezzo delle Giunte tecniche, entro il termine di cui all'articolo precedente, i loro reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione, classificazione e tariffa del proprio Comune, tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

I reclami sulla qualificazione e classificazione dovranno essere limitati ai soli casi in cui sussistano ancora fra la Commissione comunale, la Giunta tecnica e l'Ufficio catastale i dissensi di cui agli art. 77 e 105; ovvero quando la Commissione comunale intenda reclamare per confronto con altri Comuni della stessa Provincia.

I reclami sulla tariffa dovranno indicare la quantità dell'aumento o della diminuzione che si reputi giusta. Quelli in via assoluta possono farsi tanto con concetti ed elementi sintetici, quanto in base a minute di stima e calcoli analitici di qualunque specie.

I reclami in via comparativa possono farsi confrontando il proprio territorio con quello di altri Comuni, anche non limitrofi, purchè della stessa Provincia.

Art. 200.

Spirato il termine di cui all'articolo precedente, la Giunta tecnica esprime sui reclami presentati dalle Commissioni comunali il proprio parere e nel termine che sarà stabilito dall'Ufficio generale ai sensi dell'art. 42, deve comunicare gli atti all'Ufficio del catasto, il quale li trasmette alla Commissione provinciale con le sue osservazioni.

Nel caso che la Giunta tecnica sia stata sciolta, ai sensi dell'art. 42, provvederà in sua vece l'Ufficio catastale per le attribuzioni affidate alla Giunta stessa dal presente capitolo.

Tanto la Giunta quanto l'Ufficio catastale accompagneranno i loro pareri e le loro osservazioni sui reclami con una relazione sommaria delle operazioni da ciascuno di essi eseguite e dei criteri applicati, dando ragione delle divergenze insorte e non appianate durante il corso dei lavori.

Con queste relazioni saranno altresì segnalate le speciali circostanze di cui all'art. 111.

Art. 201.

La Commissione provinciale, emesso il proprio voto sopra i reclami, lo notifica per mezzo dell'Ufficio catastale alla Giunta tecnica ed alle Commissioni comunali.

Entro 20 giorni dalla data della comunicazione, le Commissioni comunali possono presentare alla Giunta tecnica i loro ulteriori reclami che non debbono però estendersi oltre i limiti del reclamo primitivo.

La Giunta tecnica, seguendo il procedimento indicato negli articoli 199 e 200, li trasmette entro i 15 giorni successivi alla Commissione provinciale, esprimendo il proprio parere sui medesimi, e presentando i suoi eventuali reclami contro il voto della Commissione stessa.

Art. 202.

Nel termine di giorni 90 da quello nel quale sarà avvenuta la comunicazione alla Commissione provinciale degli atti di cui all'articolo precedente, la Commissione stessa, fatte, tanto per le tariffe che furono argomento di reclamo, quanto per le altre, quelle indagini e verifiche e confronti che reputa opportuni, trasmette alla Commissione centrale tutti gli atti relativi, colle sue osservazioni e colle proposte che crede necessarie, per ottenere la congruenza e proporzionalità delle tariffe.

La Commissione censuaria centrale, sentito l'Ufficio generale del catasto, potrà prorogare di giorni 180 al massimo il termine predetto, quando sia richiesto da ragioni eccezionali, ovvero quando la comunicazione delle tariffe di cui all'art. 197 avvenga contemporaneamente per tutti i circondari della Provincia, e la Commissione provinciale debba perciò riferire in una sol volta sulle tariffe di tutti i circondari.

Art. 203.

La Commissione centrale, esaminati gli atti e provocate su di essi le osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del catasto, determina in via provvisoria le tariffe di tutti i Comuni del circondario ai sensi dell'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 386, e le comunica alla Commissione provinciale, che potrà reclamare alla Centrale entro 30 giorni dall'avuta comunicazione.

La Commissione centrale, sentito sull'eventuale reclamo le osservazioni dell'Ufficio generale del catasto, stabilisce le tariffe provvisorie per tutti i Comuni del circondario e le trasmette all'Ufficio generale medesimo per la loro applicazione in conformità dell'art. 210.

La procedura di cui al presente articolo e la provvisoria determinazione delle tariffe saranno omesse, quando la comunicazione delle tariffe, di cui all'art. 197, sia fatta contemporaneamente in tutti i circondari della provincia.

Art. 204.

Compiute le operazioni catastali in tutta la Provincia, la Commissione provinciale, nel trasmettere alla Commissione centrale gli atti relativi alle tariffe dell'ultimo circondario sul quale è chiamata a riferire, quando abbia esaminato separatamente quelle dei singoli circondarî; ovvero nel riferire sulle tariffe di tutti i circondari, quando la comunicazione di cui all'art. 197 sia avvenuta contemporaneamente per tutti i comuni della Provincia, fa le sue osservazioni e proposte anche in ordine alla perequazione delle tariffe fra i varî circondari, nonchè in ordine alla perequazione interprovinciale.

La Commissione censuaria centrale, avuti gli atti e provocate sui medesimi le osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del catasto, stabilisce le tariffe di tutti i comuni della Provincia in conformità del 1° capoverso dell'art. 28 (modificato) della legge 1° marzo 1886, n. 3682, ne fa la pubblicazione in apposito supplemento della *Gazzetta ufficiale*, e comunica a ciascuna Commissione censuaria provinciale quelle della sua Provincia. Comunica anche quelle delle Provincie finitime quando le relative tariffe siano già state stabilite.

In questa occasione, le tariffe precedentemente determinate in via provvisoria per i singoli circondari, saranno dalla Commissione centrale riprese in esame e modificate in quanto occorra per gli scopi della perequazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 386.

Art. 205.

I reclami delle Commissioni provinciali contro le tariffe dell'intera Provincia, stabilite ai sensi dell'articolo precedente, devono essere prodotti entro il termine di giorni 60 da quello dell'avuta comunicazione alla Commissione centrale. Questa, sentito sui reclami il voto dell'Ufficio generale del catasto, approva, giusta l'articolo 28 (modificato) della legge 1° marzo 1886, n. 3682, le tariffe di tutti i comuni e le trasmette, con analoga dichiarazione, all'Ufficio generale medesimo.

L'approvazione delle tariffe e la relativa dichiarazione debbono esser fatte anche quando le Commissioni provinciali abbiano deliberato di non reclamare o non abbiano reclamato entro il termine predetto, che è improrogabile.

Tale approvazione viene fatta con riserva delle ulteriori decisioni da prendersi in ordine alle tariffe quando la Commissione centrale determinerà ed approverà definitivamente le tariffe di tutti i Comuni del Regno.

Capitolo IX.

Attivazione del nuovo catasto.

Art. 206.

L'Ufficio generale del catasto, ricevute le tariffe stabilite in via provvisoria, ai sensi dell'art. 203, ovvero quelle definitive ai sensi dell'art. 205, provvede all'allestimento degli atti necessari per eseguire l'attivazione del catasto, cioè:

a) la mappa particellare, nella quale ogni particella è contraddistinta con proprio numero;

b) la tavola censuaria, di cui all'art. 163, debitamente completata, e coll'aggiunta, per ogni particella, della rendita imponibile;

c) il registro delle partite, nel quale sono raccolti, sotto il nome di ciascuna ditta censuaria, i numeri di mappa dei singoli enti catastali che le appartengono colla superficie e rendita imponibile corrispondenti, e nel quale dovranno poi essere tenute in evidenza le ulteriori mutazioni di proprietà;

d) la matricola dei possessori, in cui le ditte censuarie sono disposte in ordine alfabetico, coi dati necessari per la formazione dei ruoli dell'imposta fondiaria;

e) tutti gli altri atti, che l'Ufficio generale stimerà necessari o utili per l'attivazione e la conservazione del catasto.

Art. 207.

L'Ufficio generale del catasto, con manifesto da pubblicarsi in ciascun Comune mediante affissione nei modi soliti per gli atti ufficiali, invita i possessori:

a) a domandare per iscritto la registrazione, sui nuovi libri delle partite, delle variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei tati catastali, di cui al capitolo VII;

b) a chiedere la correzione degli errori materiali di fatto, quali sarebbero quelli di conteggio, scritturazione e simili, che si avessero a riscontrare negli atti catastali.

Art. 208.

Nel suddetto manifesto si fissa un termine conguo, a giudizio dell'Ufficio generale del catasto, per la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente.

Art. 209.

In seguito alle suddette domande, si eseguiscono nei nuovi libri delle partite le variazioni di possesso avvenute dopo la pubblicazione dei dati catastali, e si correggono gli errori materiali di fatto che fossero occorsi.

Art. 210.

Compiute le operazioni indicate nell'articolo precedente, si formano, in base alle risultanze dei nuovi registri partitari, i ruoli per l'esazione dell'imposta, applicando l'aliquota d'imposta dell'8.80 per cento ai nuovi estimi calcolati in base alle tariffe comunicate dalla Commissione censuaria centrale ai sensi degli articoli 203 e 205. Quando i nuovi estimi siano calcolati in base alle tariffe provvisorie, di cui all'art. 203, dopo avvenuta l'approvazione della tariffe di tutti i Comuni della Provincia in via definitiva, ai sensi dell.art. 205, si introducono nei registri partitari le modificazioni delle rendite eventualmente occorrenti.

Con decreto Ministeriale, di cui all'art. 1° della legge 8 luglio 1904, n. 386, si stabilisce l'epoca in cui comincia per ciascun circondario lo stadio della conservazione del nuovo catasto, e cessano le operazioni intese a mantenere in corrente i catasti preesistenti, i quali, fino a nuova disposizione, saranno custoditi presso gli Uffici di conservazione del corrispondente nuovo catasto.

Capitolo X.

Conservazione del catasto.

Art. 211.

La conservazione del catasto si fa per duplicato, e cioè sopra due copie di atti identici, da tenersi presso i rispettivi Uffici speciali, che ne saranno incaricati.

Art. 212.

Le epoche e i modi per le lustrazioni periodiche del catasto sono stabiliti nel regolamento speciale di cui all'art. 216.

Art. 213.

Nel caso che, ai sensi dell'art. 35 della legge 1° marzo 1886, si debbano introdurre in catasto nuovi enti, ai quali non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano, per essi, speciali qualità e classi.

Art. 214.

Nel caso di divisione di una particella, l'estimo si riparte in ragione di superficie, non ostante qualunque patto in contrario.

Art. 215.

Possono correggersi in ogni tempo gli errori materiali o di fatto che si riscontrassero nelle mappe o nelle scritture censuarie.

Art. 216.

Per l'esatta applicazione di quanto è prescritto negli articoli

precedenti, od in genere per la conservazione del catasto, provvede il regolamento speciale approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76.

CAPITOLO XI.

Moderazioni d'imposta.

Art. 217.

Per conseguire la moderazione d'imposta consentita dall'art. 38 della legge 1° marzo 1886, il possessore danneggiato deve, entro 30 giorni dall'accaduto infortunio, presentare all'Intendenza di finanza della provincia, anche per mezzo dell'agenzia delle imposte, un ricorso, nel quale devono essere indicati, per ciascuna particella catastale, la quantità e qualità dei frutti perduti e l'ammontare del loro valore.

Art. 218.

L'Intendenza di finanza, ricevuto il reclamo, ordina una verificazione sopra luogo, ed invita il possessore ad assistervi, perchè possa fornire i necessari schiarimenti, e fare le osservazioni che crederà del suo interesse.

Le spese di questa verificazione sono a carico del reclamante

Art. 219.

L'Amministrazione delle finanze, nel giudicare sul merito della domanda di moderazione d'imposta, avrà riguardo alla qualità e classe attribuita in catasto ai terreni danneggiati.

Art. 220.

Gli sgravi e rimborsi a favore dei contribuenti che hanno ottenuto moderazione d'imposta, e il pagamento delle spese per parte del reclamante, si eseguiscono nei modi e colle norme stabilite dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

CAPITOLO XII.

Spese per la formazione del catasto.

Art. 221.

Fra le spese della delimitazione delle private proprietà che, ai termini dell'art. 40 della legge 1° marzo 1886, sono a carico dei rispettivi possessori, non si comprendono quelle delle Commissioni censuarie e dei loro delegati.

Le spese occorrenti per la retribuzione dei periti dell'Amministrazione delegati alle operazioni di delimitazione, sono a carico dello Stato.

Art. 222.

Le somministrazioni che le Provincie ed i Comuni devono fare a termini dell'art. 40 della legge 1° marzo 1886, sono determinate dagli Uffici del catasto.

Contro tale determinazione i Comuni e le Provincie possono reclamare al ministro delle finanze, il quale decide in via definitiva.

Gli Uffici d'ispezione, per i quali l'art. 40 della legge pone a carico delle Provincie i locali coi relativi mobili e il riscaldamento, sono quelli, che occorre di istituire nel capoluogo ed in altri Comuni della Provincia per la direzione e per la vigilanza dei lavori catastali, e per il concentramento del personale durante la sospensione dei lavori di campagna.

Se per ragioni di economia un Ufficio solo di ispezione viene istituito per più provincie, la spesa relativa si ripartisce annualmente tra le Provincie interessate in proporzione delle spese effettive sostenute nell'anno dall'Amministrazione del catasto, per le operazioni eseguite in ciascuna Provincia.

Con analoghi criteri si provvede al riparto delle spese fra i Comuni, se per ragioni di economia si reputi conveniente richiedere un solo Ufficio per gli operatori catastali di più Comuni contigui.

Art. 223.

Ove le Provincie ed i Comuni trascurino di provvedere i locali coi relativi mobili ed il riscaldamento, o propongano locali disadatti od insufficienti, l'Amministrazione catastale assegnerà loro un termine perentorio non inferiore a giorni 30, trascorso il quale sarà provveduto dall'Amministrazione stessa, d'accordo col prefetto, a spese rispettivamente della Provincia e dei Comuni, nei limiti dell'assoluta necessità.

Art. 224.

Prima di intraprendere i lavori in un Comune, l'Ufficio catastale invita la Giunta municipale a stanziare nel bilancio comunale, tra le spese obbligatorie, i fondi occorrenti al pagamento delle spese che la legge pone a carico dei Comuni.

Ove il Comune non vi provveda in tempo debito l'ufficio catastale promuove dal prefetto della Provincia le disposizioni occorrenti, affinchè la Giunta provinciale amministrativa faccia l'allocazione d'ufficio dei fondi stessi, ai sensi dell'articolo 170 della legge comunale e provinciale.

Art. 225.

Le spese incontrate dai Comuni del compartimento ligure-piemontese per la formazione dei catasti comunali in conseguenza di precedenti leggi, saranno rimborsate in quanto possano i catasti medesimi servire agli effetti della legge 1° marzo 1886, nei limiti della somma che verrà per essi risparmiata allo Stato.

CAPITOLO XIII.

Acceleramento dei lavori catastali.

Art. 226.

Le domande delle Provincie per acceleramento dei lavori del catasto, autorizzate dal 2° comma dell'art. 47 (modificato) della legge 1° marzo 1886, devono essere presentate al ministro delle finanze prima che i lavori stessi siano incominciati nel rispettivo territorio.

A tale effetto gli Uffici catastali, tre mesi prima di intraprendere i lavori in una Provincia, ne dànno avviso alla Deputazione provinciale.

Art. 227.

L'anticipazione da farsi dalla Provincia comprende la metà di tutte le spese di materiale e di personale occorrenti nella Provincia, e poste dalla legge a carico dello Stato.

L'Ufficio generale del catasto fa per ogni Provincia richiedente un preventivo totale approssimativo delle spese necessarie, e determina la rata occorrente per il primo anno, e poi, di anno in anno, le rate degli esercizi successivi.

La maggiore o minore spesa incontrata in un esercizio viene regolata nella previsione dell'esercizio seguente.

Nell'ultimo anno si liquida la spesa totale definitiva che sarà rimborsata dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo provvisorio.

Qualora nel corso delle operazioni si riconosca la necessità di aumentare il preventivo, la Provincia è tenuta ad anticipare anche la metà della maggiore spesa occorrente, salvo il disposto dell'art. 233.

Art. 228.

Quando la Provincia richiedente non ha un catasto geometrico particellare con mappe servibili, l'Ufficio generale del catasto stabilisce in via approssimativa anche il termine entro il quale, in relazione ai fondi stanziati annualmente in bilancio, e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno, la formazione del catasto potrà essere compiuta nella provincia medesima.

Art. 229.

Il Consiglio provinciale richiedente delibera sul modo di prov-

vedere al pagamento della metà della spesa totale, sia mediante realizzazione di assegnamenti propri della Provincia, sia mediante assunzione di mutui, sia con imposizione di centesimi addizionali.

Delibera inoltre ogni anno, cominciando dal primo, il relativo stanziamento della rata annuale da anticiparsi, la quale sarà compresa tra le spese obbligatorie straordinarie del bilancio.

Al pagamento delle rate annuali al tesoro si provvede mediante delegazioni sui ricevitori provinciali, divise per bimestre, alle scadenze delle imposte dirette.

Art. 230.

Quando il Consiglio provinciale richiedente abbia preso la deliberazione indicata nel precedente articolo, e, in caso di mutui, questi siano stati effettivamente stipulati, si dà principio alle operazioni catastali nella Provincia.

La Provincia che richiede l'acceleramento dei lavori catastali ha l'obbligo di continuare le occorrenti anticipazioni fino al termine delle relative operazioni.

Art. 231.

Il termine dei 7 anni entro i quali, giusta l'art. 47 della legge 1° marzo 1886, il censimento deve essere compiuto quando le Provincie richiedenti hanno un catasto geometrico particellare con mappe servibili, decorre dal giorno della comunicazione al Ministero della deliberazione del Consiglio provinciale, colla quale vengono presi i provvedimenti necessari per rendere la domanda efficace ai termini degli articoli precedenti.

Art. 232.

Il ministro delle finanze determina se le mappe di cui la Provincia richiedente fosse provvista sono da ritenersi presumibilmente e nel loro complesso servibili agli effetti voluti dalla legge; ed ove lo sieno, si compilano i prospetti di qualificazione e classificazione e si procede all'aggiornamento delle mappe ed al classamento, giusta le norme stabilite dal capitolo V.

Ove però, in qualunque stadio delle operazioni, venisse a risultare la necessità di straordinarie rettificazioni, all'infuori di quelle occorrenti per le variate qualità e classi, e per non fatte lustrazioni o di estesi rifacimenti o complementi, allo scopo di rendere le dette mappe servibili, le operazioni stesse saranno tuttavia proseguite, ma il maggior tempo per esse richiesto non si computa nei sette anni di che all'articolo precedente, e la Provincia deve anticipare, colle norme degli articoli 227 e 229, metà della maggiore spesa occorrente.

Art. 233.

Il maggior tempo e la maggiore spesa che fossero ravvisati necessari pel compimento delle operazioni, ai termini degli articoli 227 e 232, saranno notificati alla Deputazione provinciale.

Entro 60 giorni da tale notificazione è in facoltà della Provincia o di rinunciare all'acceleramento o di ricorrere al ministro delle finanze, tanto sul tempo quanto sulla spesa. Il ministro decide sentita la Commissione censuaria centrale.

Art. 234.

Al rimborso delle somme anticipate dalle Provincie, che recedono dall'acceleramento, nel caso previsto dall'articolo precedente, sarà dallo Stato provveduto nel termine di cinque anni, decorribili dal 1° luglio successivo alla data della deliberazione di recesso presa dalla Deputazione provinciale interessata.

Art. 235.

Appena compiuti i lavori del nuovo catasto nelle Provincie che ne hanno chiesto ed ottenuto l'acceleramento, a norma degli articoli precedenti, si provvede alle relative pubblicazioni, ai sensi e secondo le disposizioni contenute nei capitoli VII e VIII, e se ne fa l'attivazione, giusta le norme di cui al capitolo IX.

L'approvazione delle tariffe pei Comuni delle dette provincie, per parte della Commissione censuaria centrale, viene fatta in via provvisoria, e salvo le ulteriori decisioni da prendersi in ordine alle medesime, quando la Commissione stessa determini ed approvi definitivamente le tariffe di tutti i comuni del Regno, ai sensi dell'art. 205.

Art. 236.

Le somme ancora dovute a titolo di anticipazione dalle 15 Provincie comprese nella tabella *A* annessa alla legge 21 gennaio 1897, n. 23, saranno dalle Provincie stesse versate allo Stato in rate annuali corrispondenti alla metà delle spese effettive sostenute e da sostenersi per la formazione del catasto in ciascuna Provincia.

L'Ufficio generale del catasto determina le rate annuali da versarsi da ogni Provincia fino al compimento della somma stabilita dalla tabella predetta, nei modi indicati dagli articoli 227 e 229.

Art. 237.

Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto, sono applicabili anche alla conservazione dei catasti da attivarsi in via provvisora per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 47 (modificato) e 54 della legge 1° marzo 1886.

CAPITOLO XIV.

Disposizioni diverse.

Art. 238.

Quando si debbono iniziare le operazioni catastali in una Provincia, l'Ufficio generale del catasto ne informa il prefetto della provincia, affinchè questo inviti subito i Consigli comunali a deliberare se intendono o meno di valersi della facoltà loro consentita dall'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 386.

Spirato il termine di due mesi stabilito dalla legge stessa, il prefetto, raccolte le deliberazioni dei Consigli comunali, le trasmette all'Ufficio generale del catasto con le sue osservazioni.

L'Ufficio generale del catasto farà conoscere ai Consigli comunali interessati, per mezzo del prefetto, se ed in quanto le loro domande possano essere accolte, in relazione col disposto dell'ultima parte dell'art. 2 della legge predetta.

Art. 239.

I Comuni potranno ottenere, a loro spese, e senza il pagamento di alcun diritto, copia delle nuove mappe catastali e del relativo sommarione, prima ancora della loro pubblicazione, ma dopo che siano state collaudate ai sensi dell'art. 246, e compatibilmente con le esigenze del servizio catastale.

L'Ufficio generale del catasto stabilirà le norme per il rilascio delle copie predette.

Art. 240.

Le Giunte tecniche e i periti catastali hanno diritto, pel disimpegno delle loro funzioni, di esaminare gratuitamente i documenti e i registri esistenti nei pubblici uffici, e di trarne copia, senza pagamento di tassa o compenso qualsiasi.

Art. 241.

Le Giunte tecniche, le Commissioni censuarie e tutte le persone delegate dall'Amministrazione catastale all'esecuzione delle operazioni del catasto, per avere accesso alle private proprietà nell'adempimento dei loro uffici, devono essere munite di un certificato rispettivamente del prefetto o del sindaco del luogo o del capo dell'Ufficio catastale. Per i delegati della Commissione censuaria centrale il certificato sarà rilasciato dal presidente o dal vice presidente della Commissione medesima.

In caso di opposizione, devono farsi assistere dal sindaco o da un consigliere comunale da esso delegato.

Queste disposizioni e la sanzione della pena pecuniaria da L. 10 a L. 100 portata dall'art. 32 della legge 1° marzo 1886 pel caso di opposizione, devono essere pubblicate dal prefetto con apposito avviso, prima che incomincino nella Provincia le operazioni catastali.

Art. 242.

Delle opposizioni previste nel precedente articolo si redigono processi verbali, nei quali devono essere indicati i presenti al fatto, e che vengono trasmessi all'Intendenza di finanza.

Art. 243.

L'intendente, di mano in mano che riceve i detti verbali, e così pure allorchè gli pervengono i documenti o le note di cui all'articolo 32, esamina se il fatto sia sufficientemente provato, e se costituisca contravvenzione.

In caso affermativo, rimette i verbali, i documenti, o le note di assenza al pretore locale, perchè proceda a termini di legge.

Art. 244.

Prima che il giudice competente abbia pronunciata la sua sentenza, il contravventore può, con domanda da presentarsi all'intendente, e che è irrevocabile, chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dall'intendente stesso entro i limiti di legge.

L'intendente, stabilita la somma da pagarsi, invita il contravventore a versarla alla tesoreria e consegnargli la ricevuta.

In seguito all'istanza o alla consegna della ricevuta di deposito, l'intendente si astiene dal promuovere l'azione giudiziale o ne fa sospendere il corso se già iniziata; pronuncia la sua decisione, ne rende avvertito il contravventore e dispone affinchè l'Ufficio demaniale e la tesoreria convertano il deposito in introito definitivo.

Art. 245.

La sorveglianza, per assicurare la conservazione e la intangibilità dei segnali trigonometrici o di ogni altro segnale permanente che interessi la formazione del catasto, è affidata agli impiegati del catasto e agli agenti della forza pubblica.

Tanto gli uni come gli altri, nel caso che avvengano manomissioni di segnali, denunciano i contravventori alla competente autorità giudiziaria, per i relativi procedimenti.

Art. 246.

Tutti i lavori per la formazione del nuovo catasto devono essere sottoposti a verificazione per assicurarsi della loro regolarità ed esattezza, secondo le norme che saranno stabilite dall'Ufficio generale del catasto. La verificazione deve essere affidata a persone diverse da quelle che hanno eseguiti i lavori o ne hanno avuto la direzione immediata.

I lavori riconosciuti difettosi si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili, tanto in conseguenza dell'errata esecuzione dei lavori stessi, quanto per la omessa o insufficiente direzione o vigilanza sugli operatori.

Art. 247.

Gli atti di verificazione o di controllo dei lavori catastali, compilati secondo le norme da stabilirsi dall'Ufficio generale del catasto, fanno piena prova della responsabilità del personale, al quale gli atti stessi debbono essere comunicati, insieme con la liquidazione delle spese di correzione o di rifacimento dei lavori errati, per l'accettazione del debito.

Contro la liquidazione delle spese poste a carico di ciascuno, coloro che sono stati riconosciuti responsabili possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al ministro delle finanze, che decide con decreto motivato.

Art. 248.

Per gli operatori straordinari, a garanzia della responsabilità, di cui agli articoli precedenti, si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dall'Ufficio generale del catasto e da restituirsi a lavori ultimati e riconosciuti regolari, nei modi e termini che saranno stabiliti dall'Ufficio generale stesso.

Art. 249.

Quando i Comuni e le Commissioni censuarie comunali non adempiano in tempo agli obblighi loro spettanti, ai sensi delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, e del presente regolamento, si procede, a spese dei Comuni, della Amministrazione catastale, di concerto col prefetto della Provincia.

Art. 250.

Per la uniforme ed esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento relativo alla formazione del catasto, saranno impartite dall'Ufficio generale del catasto le occorrenti istruzioni nei diversi stadi delle operazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
A. MAJORANA.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazioni.

Con R. decreto del dì 30 marzo corrente anno, registrato alla Corte dei conti il dì 11 aprile, la Società di mutuo soccorso ed istruzione di Gallarate è stata autorizzata ad accettare il legato di L. 6000, disposto a suo favore dal defunto cav. Innocente Piantanida, con testamento olografo delli 8 ottobre 1894 pubblicato e depositato negli atti del dott. Carlo Banchet il 1° novembre 1904 e registrato a Gallarate il 2 detto mese al n. 251.

Con R. decreto del 30 marzo corrente anno, registrato alla Corte dei conti il dì 11 aprile, è stata convalidata la spesa di L. 800, sostenuta dalla Società operaia di mutuo soccorso « Economia e lavoro », di Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce, per l'acquisto di una casa fatto nel 1898 dalla signora Raeli Giuseppa Bernardini, nella via Mura al n. 13, allo scopo di collocarvi la sede sociale, e per lavori di riparazioni alla casa stessa.

Con R. decreto delli 16 marzo 1905, registrato alla Corte dei conti il dì 11 aprile, è stato convalidato l'acquisto fatto all'asta pubblica dalla Società di mutuo soccorso « Collegio dei parrucchieri di Roma » di un'area di proprietà comunale, situata tra le vie Alessandrina, Cavour e del Lauro di m.q. 398, per la somma di L. 28,258, giusta istromento del 12 marzo 1903, registrato a Roma il 15 aprile 1903, n. 5450, reg. 240 atti pubblici, allo scopo di costruirvi un edificio da servire in parte a sede sociale ed in parte ad uso di abitazioni e negozi.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Divisione 1ª — Sezione 2ª

(Servizio della proprietà industriale)

ELENCO *n.* 3 *degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima quindicina di* febbraio *1905.*

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
6541	62	31	Bambi Ermete, a Firenze.	4 ottobre 1904	Etichetta a vari colori portante a destra la figura, stile liberty, di una testa di donna vista di profilo, con corona di fiori in testa, in atto di avvicinare alla bocca col solo braccio, che si vede, una boccettina, che tiene nella mano; sotto la testa un disco a fondo rosso portante nel centro l'impronta dorata di una boccettina col monogramma intrecciato *P. D. A.*, e lungo l'orlo, l'indicazione del prodotto *Promufatore dell'alito*. A sinistra figurano cipressi neri, in alto, su nubi dorate, leggesi la parola *Pnutumio*, e lungo il bordo dell'etichetta, la scritta: *Il Profumatore dell'alito - E. Bambi - Firenze - Marca depositata.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *liquido profumatore dell'alito*, denominato *Pnutumio*.
6572	62	32	Compagnia Anonima Continentale già J. Brunt & C., a Milano.	18 id. »	La parola *Simplex* disposta ad arco in lettere maiuscole da stampa, sormontata dalla scritta: *Cª An. Cont.e già J. Brunt & C.*, ed accompagnata sotto dalla parola: *Milano*. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *fornelli a gas*.
6593	62	33	Foli Achille fu Alessandro, a Milano.	10 novembre »	Impronta di forma triangolare ad angoli arrotondati portante in un circolo interno, in carattere di fantasia, il monogramma intrecciato *A. F. M.* e, lungo i lati, la scritta: *A. Foli - Milano - Marca depositata.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *produzioni fotografiche*.
6602	62	34	George Goodman Limited, a Birmingham (Inghilterra).	29 id. »	La parola *Gaelic* in tutte lettere maiuscole accompagnata dalla scritta *George Goodman Limited* in alto, e *Pin Manufacturers Birmingham* in basso. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *aghi, spille, forcelle per la testa, uncinelli, ecc.*
6603	62	35	La stessa.	29 id. »	La scritta *Goodman's Pins* in tutte lettere maiuscole. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *aghi, spille, forcelle per la testa, uncinelli ecc.*, già registrato dalla richiedente in Inghilterra per gli stessi prodotti.
6604	62	36	Josefsthaler Gummi und Asbestwaren - Fabrik Kommanditgesellschaft (Moor & C.o), a Vienna.	28 id. »	La parola « *Moorit* » in corsivo inglese con virgolette marginali. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *articoli di gomma elastica, caucciù, ecc.*, già registrato in Austria per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato		COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
	Volume	Numero			
6605	62	37	Sterling Remedy Company, a Chicago (S. U. d'America).	28 novembre 1904	La parola *Cascarets* foggiata in modo che il tratto inferiore della *C* maiuscola si estenda ad arco sotto le restanti lettere. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *medicinali lassativi*, già registrato dalla richiedente negli Stati-Uniti d'America per gli stessi prodotti.
6606	62	38	Gotthard Allweilor, a Radolfzell (Baden).	22 id. »	La parola *Record* in tutte lettere maiuscole. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *pompe*, già registrato dalla richiedente in Germania per gli stessi prodotti.
6610	62	39	Pancaldi Filippo, a Bologna.	1 dicembre »	Etichetta rettangolare portante superiormente, in un quadrato a fondo nero, una corona composta di foglie di quercia e di alloro intrecciate con nastro, nel cui mezzo è disposto uno scudo col monogramma *P. F.*; lo scudo è contornato da fascia circolare, lungo la quale leggesi il motto: *Virtus non timet quod facit*, e nella parte inferiore dell'etichetta, su sei righe, oltre il monogramma ripetuto *P. F.*, leggesi: *Manifattura La Rondine. Filippo Pancaldi Bologna.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *busti da donna.*
6612	62	40	Oesterreichisch-Amerikanische Gummifabrik-Actiengesellschaft, a Vienna	3 id. »	Impronta costituita da una testa di cervo sormontata da una croce raggiante, accompagnata dalle parole laterali: *Hubertus Pneumatic* in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *cerchioni di gomma*, già registrato dalla richiedente in Austria per gli stessi prodotti.
6216	62	41	Rammenstein & Mailänder, a Milano.	4 marzo »	Stemma con la figura di un leone rampante volto a sinistra, che regge con le zampe anteriori una grossa biscia; su due righe, sotto, leggesi in tutte lettere maiuscole: *Rammenstein & Mailänder - Milano.* Marchio di fabbrica e di commercio per contraddistinguere *medicinali, essenze, prodotti chimici, ecc.*
6533	62	42	Geo. E. Keith Company, a Brockton, Massachusetts (S. U. d'America).	22 settembre »	La parola *Walkover*, in lettere maiuscole da stampa. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *scarpe, stivali, forme, ecc.*, già registrato dalla richiedente negli Stati-Uniti d'America, per gli stessi prodotti.
6536	62	43	C. Conradty, a Norimberga (Germania).	7 ottobre »	La parola *Regina.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *carboni da illuminazione*, già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
6537	62	44	Lo stesso.	7 id. »	Le parole *Noris-Chromo.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *carboni elettrici e galvanici*, già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
6538	62	45	Lo stesso.	7 id. »	La parola *Corona.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *carboni elettrici e galvanici*, già registrato in Germania per gli stessi prodotti.

Numero del Reg. Gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
6539	62	46	C. Conradty a Norimberga (Germania).	7 ottobre 1904	La parola *Conradty* in carattere corsivo. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *elettrodi di carbone, asticelle di carbone, carboni da pila, carboni per contatto d'attrito e carboni per microfono*, già registrato in Germania per gli stessi prodotti.
6540	62	47	Ranieri Garzella (Ditta), a Navacchio (Pisa).	5 id. »	Etichetta rettangolare portante superiormente, in un campo a fondo rosso, la figura di una stella a dodici punte, nel cui centro a fondo bleu spicca in bianco l'iniziale *R;* sopra la stella leggesi ad arco *Marca depositata*, e sotto, su due righe: *Ranieri Garzella - Navacchio.* Nell'angolo superiore sinistro vedesi un disco ornato di arabeschi, nel cui mezzo è disposto uno scudo col monogramma intrecciato *R. G.;* inferiormente una targa a fondo bianco porta l'indicazione del genere di tessuto, oltre il numero, il disegno e la misura. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *tessuti di lino e cotone.*
6655	62	48	Mustorff Behn & C.o, ad Amburgo (Germania).	26 dicembre »	La parola: *Lotus.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *spugne, strofinacci e simili articoli di gomma elastica*, già registrato dalla richiedente in Germania, per gli stessi prodotti.
6656	62	49	V. G. Giani « Usines Natalis », a Milano.	23 id. »	Etichetta rettangolare portante a destra, in un contorno quadrato, la figura di un uomo, avvolto in un mantello con cappuccio, che conduce a mano sotto la pioggia un cavallo munito di cuffia impermeabile ed attaccato ad un carro riparato da un copertone, sul quale vedesi un'impronta con le parole *V. G. Giani - Milano.* In alto leggesi *V. G. Giani*, e su cinque righe, a sinistra, « *Usines Natalis* ». *Copertoni - Impermeabili - Tende, costumi, coperte e cuffie da cavallo;* segue una serie di medaglie, ed in fondo l'indirizzo *Viale Monforte, 5 - Milano - Telefono 846.* Marchio di fabbrica per contraddistinguere *copertoni da carro, coperte e cuffie da cavallo, costumi per cocchieri e conduttori, ed altri articoli impermeabili.*
6658	62	50	International Harvester Company of America, a Chicago (S. U. d'America).	3 gennaio 1905	Disegno lineare di forma trapezoidale avente gli angoli smussati alla base ed una sporgenza curva a metà del lato superiore. Marchio di fabbrica per contraddistinguere *macchine agricole*, già registrato dalla richiedente negli S. U. d'America per gli stessi prodotti.

Roma, addì 20 marzo 1905.

Il direttore capo della 1ª divisione: S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 977,807 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 785, al nome di prole nata da Testa Marianna fu Filippo e dal suo primo marito Beltrandi Francesco nella persona dei figli Giovanni, Filippo ed *Ines*, nonchè della prole nata dal secondo matrimonio di essa con Mignone Giovanni nella persona della figlia Teodolinda, nonchè a favore della prole nascitura dalla stessa Marianna Testa, domiciliata in Torino, con vincolo d'usufrutto, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a prole nata da Testa Marianna fu Filippo e dal suo primo marito Beltrandi Francesco nella persona dei figli Giovanni, Filippo e *Virginia-Celeste-Ines*, ecc. c. s., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 825,663 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15, al nome di *Avolio* Salvatore fu Michele, minore, sotto la patria potestà di sua madre *Sarnelli Donata*, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *D'Avolio* Salvatore fu Michele, minore, sotto la patria potestà di sua madre *Sarnella Donata*, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 aprile, in lire 100.02.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'Industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio).*

25 aprile 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	105,58 57	103 58 57	104,31 49
4 % *netto*	105,43 50	103.43 50	104 16 42
3 ½ % *netto*	103,16 78	101,41 78	102,05 73
3 % *lordo.*	74,40 50	73,20 50	74,24 09

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti di aiutante ragioniere d'artiglieria.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 9 aiutanti ragionieri di artiglieria con l'annuo stipendio di L. 1500.

2. Le condizioni di ammissione sono indicate all'art. 2 del R. decreto 17 marzo 1904, n. 149 (*Atto* 62 del *Giornale militare* 1904).

Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'allegato I al detto R. decreto.

3. Le domande di ammissione dovranno essere rimesse non più tardi del 1° agosto 1905 alle autorità indicate ai nn. 3 e 4 dell'allegato sopra citato.

Non saranno accettate le domande che fossero presentate dopo il termine sopra indicato, nè si terrà conto di quelle che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami in iscritto di italiano e di aritmetica avranno luogo entro il mese di settembre p. v. presso le direzioni di artiglieria (Torino, Alessandria, Mantova, Verona, Venezia, Genova, Piacenza, Spezia, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina). Le prove orali e quelle scritte sulla contabilità saranno date in Roma presso l'ispettorato generale di artiglieria.

5. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda Cassa di previdenza.

Il ministro
E. PEDOTTI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Secondo un dispaccio che il *Times* riceve da Pietroburgo 25, il Governo russo manca di notizie dell'ammiraglio Rodiestvenski. Il Ministero della marina gli trasmise un messaggio del Ministero degli esteri, che gli raccomanda d'osservare strettamente la neutralità, ma non ricevette nessuna risposta. Il Ministero degli esteri smentisce ricisamente che sia stato invitato a far partire Rodiestvenski da Kam-rank. La nota francese non dava nemmeno il contenuto della nota giapponese. Chiedeva soltanto informazioni circa la presenza della squadra nelle acque dell'Indocina. Tuttociò forse si spiega col fatto che le autorità francesi presero l'iniziativa d'invitare gli ospiti a partire.

Lo stesso *Times* ha poi da Tokio: « La stampa giapponese si compiace della soluzione dell'incidente di Kamrank, ma deplora che la Francia non abbia agito più prontamente. Soltanto la trasgressione degli obblighi della neutralità da parte della Francia permise alla flotta russa di concentrarsi nelle acque della Cina. Kamrank si trova nelle vicinanze di Saigon, e i funzionari francesi non potevano ignorare la presenza dei russi ».

* * *

S' incominciano ad avere notizie sul sito dove trovasi la flotta giapponese. Il *New-York Herald*, nella sua edizione di Parigi di ieri, ha il seguente telegramma da Scianghai:

« I paraggi nel nord del Giappone sono illuminati ogni notte da proiettori delle torpediniere giapponesi. Nessuna nave mercantile tenta di forzare il blocco di Vladivostok. La flotta giapponese attende il nemico al sud di Formosa. Si ritiene che il tempo brumoso permetterà alla squadra russa di passare all'est di Formosa. Lungo la costa cinese pullulano spie giapponesi ».

* * *

L'incidente marocchino non si può dire ancora

chiuso. Il conflitto d'influenza fra la Francia e la Germania è lungi dall'essere appianato. Un dispaccio da Tangeri al *Temps* farebbe credere che la Francia abbia ripreso il suo predominio presso il sultano, anche per il fatto che i disordini interni, quasi quotidiani, sempre più persuadono le colonie estere che il Marocco ha bisogno assolutamente di svilupparsi mercè una assistenza che solo la Francia può dargli.

Il *Figaro* non è così ottimista e dice che lo sviluppo e la definizione delle trattative franco-marocchine possono incontrare delle difficoltà per il fatto del prossimo arrivo a Fez dell'ambasciata straordinaria tedesca.

A sua volta la *Patrie* ha da Tangeri che la Germania ha già ottenuto un gran successo, avendole il sultano concesso il diritto di poter esercitare il cabotaggio sulle coste marocchine.

A Fez si fanno grandi preparativi per ricevere la missione speciale tedesca, e già sono partiti per Tangeri soldati scelti per fare la scorta d'onore al conte di Tattenbach, che arriverà a Fez il 10 maggio prossimo.

* * *

Si telegrafa da Stoccolma, 25:

« All'invito rivolto dal principe ereditario reggente nel Consiglio misto del 5 aprile di riprendere i negoziati per la modificazione del regime di unione dei due Regni di Svezia e Norvegia, il Governo norvegese ha risposto che non può consentire alla ripresa dei negoziati fino a che non sia stato adottato un Corpo consolare distinto per la Norvegia, aggiungendo che il Governo norvegese esige inoltre, per una eventuale ripresa dei negoziati, dopo tale adozione, che le istituzioni esistenti non presentino per alcuno dei due paesi ostacoli alla libera determinazione delle forme future del regime di unione.

« Pertanto il principe ereditario reggente, d'accordo col Gabinetto svedese e colla sezione norvegese di Stoccolma, ha fatto in un Consiglio misto tenutosi oggi la seguente dichiarazione: « Il Governo norvegese non volendo purtroppo associarsi alla mia proposta di nuovi negoziati circa questioni relative al regime di unione fra i due Regni, debbo con mio rammarico confermare la dichiarazione da me fatta al Consiglio di Stato ».

* * *

L'eccidio di Zagoricani ha riacceso gli odî di razza fra bulgari e greci. Il giorno 23 a Sofia fu tenuto un comizio di protesta indetto dal Comitato macedone. Esso riuscì importante per il numero degli intervenuti e per la calma con cui si discusse. Fu votato un ordine del giorno in cui si chiedono al Governo provvedimenti per la protezione dei macedoni bulgari e alla nazione bulgara soccorsi morali e materiali. Gli oratori rilevarono che questi provvedimenti contro i greci non devono esorbitare dai limiti delle leggi. Fecero inoltre appello a tutti i partiti rivoluzionari affinchè sospendano le reciproche ostilità e si uniscano in un'azione concorde.

A Filippopoli avvennero dimostrazioni contro i greci: si fracassarono i vetri di molte case abitate da greci.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il duca di Genova giunse ieri a Venezia, per rappresentare S. M. il Re all'inaugurazione dell'Esposizione internazionale d'arte, che ha avuto luogo stamane, e della quale diremo largamente domani.

Le LL. MM. l'Imperatore e l'Imperatrice di Germania e le LL. AA. II. i principi Eitel, Adalberto ed Oscar, visitando ieri la cattedrale di Palermo, si trattennero ad udirvi suonare l'organo e poscia visitarono il chiostro e la villa annessa, donde ammirarono il magnifico panorama della Conca d'oro.

Alle 10.55 gli Imperiali risalirono in carrozza, dirigendosi a Palermo, sempre vivamente acclamati dalla popolazione.

Nel ritorno in città visitarono la villa Camastra, ricevuti dal proprietario, on. senatore Tasca-Lanza, e dalla contessa Tasca, che offrì all'Imperatrice splendidi fiori. Gli Imperiali, entusiasti della magnifica villa, espressero ripetutamente la loro ammirazione.

Si recarono poscia a visitare la Cappella palatina di Palermo, ricevuti da mons. Di Marzo e dall'intero Capitolo.

Mons. Di Marzo pronunziò alcune parole di saluto, cui l'Imperatore Guglielmo rispose ringraziando.

Gli Imperiali poi tornarono alla capitaneria del porto, si imbarcarono su una lancia e salirono a bordo dell'*Hohenzollern* alle 12.35.

Lungo tutto il percorso, dai balconi gremiti vennero lanciati incessantemente fiori sulla vettura degli Imperiali, mentre un'enorme folla nelle vie li acclamava entusiasticamente.

Nel pomeriggio, la Famiglia imperiale, coi seguiti, scese alla capitaneria del porto e si recò ad un ricevimento dato in suo onore dal principe di Trabia nel proprio palazzo.

Alle 18.25 lasciarono il palazzo Trabia, ritornando subito a bordo dell'*Hohenzollern*, sempre entusiasticamente acclamati.

Le LL. MM. il Re e la Regina d'Inghilterra, a bordo dello *yacht* reale *Victoria and Albert*, scortato dagli incrociatori *Suffolk* ed *Aboukir*, giunsero iermattina innanzi ad Alghero.

Alle ore 15.30 gli Augusti viaggiatori sono scesi a terra, ed in carrozza scoperta proseguirono subito per la regione di Scala-piccata, verso Villanova, accompagnati in altre vetture dal sindaco di Alghero, dal comandante del porto e dai personaggi del loro seguito.

La gran folla che si accalcava sulla banchina acclamò calorosamente gli ospiti regali.

L'*yacht* reale inglese, lasciata la Sardegna, è giunto stamane, alle 7, ad Ajaccio, scortato dai due incrociatori anzinominati e da due torpediniere della R. marina italiana.

S. A. il principe di Bulgaria è giunto ieri, alle 14, a Torino, ricevuto alla stazione da S. A. R. il Duca d'Aosta.

Istituto coloniale internazionale. — Ieri, nella sede dell' Accademia dei Lincei, si è inaugurato il Congresso

dei componenti l'Istituto coloniale internazionale, a seconda della deliberazione del precedente Congresso tenutosi a Wiesbaden. Presenziavano alla cerimonia S. E. il ministro Rava e S. E. il sottosegretario pel Ministero degli esteri, Fusinato, che portò al Congresso il saluto del Governo italiano.

L'ordine dei lavori preparati pel Congresso è il seguente:

1. Discussione sul tema: « La miglior maniera di far leggi per le colonie ». (Relatore J. Chailley-Bert).

2. « Relazioni finanziarie tra metropoli e colonie ». (Relatore Maurizio Chotard).

3. « Sistema minerario nelle colonie ». (Relatore Paul de Valroger).

4. « Diversi sistemi d'irrigazione coloniale ». (Relatore F. W. Post).

5. « L'insegnamento coloniale ». (Relatore H. Froidevaux).

6. « L'emigrazione ». (Relatore L. Bodio).

7. « La costituzione e l'organizzazione del capitale nelle colonie ». (Relatore Scharlach).

8. « La scelta dei magistrati dell'Amministrazione giudiziaria delle colonie ». (Relatori C. Pijnacker Hordijk e J. Chailley-Bert).

9. « Il credito da accordarsi agli indigeni ». (Relatore Alfred Zimmermann).

Il Congresso di psicologia. — Stamane in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, ha inaugurato i suoi lavori il V Congresso internazionale di psicologia.

Pronunziò, applaudito vivamente, il discorso inaugurale S. E. il ministro della pubblica istruzione.

I lavori del Congresso saranno tenuti, dopo la seduta inaugurale, al Policlinico, nelle sale dell'Istituto di clinica chirurgica e dell'Accademia medica.

In memoria di Torquato Tasso. — Ieri, ricorrendo l'anniversario della morte di Torquato Tasso, ebbe luogo il consueto pellegrinaggio alla tomba e alla cella del Convento di Sant'Onofrio, dove il grande poeta spirava. Una numerosa comitiva di signorine studentesse della R. scuola normale « Margherita di Savoja » portò fiori e una ricca corona d'alloro sulla tomba del genio glorioso e infelice. Quindi nelle stanze dette del Tasso, ove è disposto il Museo tassiano, fu tenuta una conferenza commemorativa.

Società geografica. — Domenica 30, alle ore 16.30, nell'aula magna del Collegio romano, per iniziativa della Società geografica di Roma, il socio dott. Edoardo Baccari, capitano medico nella R. marina, terrà una conferenza sul tema: *I grandi laghi africani.*

Una ricca serie di proiezioni fotografiche illustrerà la conferenza.

Associazione artistica internazionale. — L'amministrazione della Cassa pia di previdenza fra gli artisti, all'Associazione artistica internazionale di Roma, è rimasta così composta dopo le recenti elezioni:

Presidente senatore Monteverde, vice presidente Adolfo Apolloni, Tito Canovai, segretario Vito Pardo, consiglieri Enrico Giovannini, Pio Joris, Nazareno Cipriani, Giovanni Capranesi, Enrico Serro, sindaci Adolfo Pouchain, Giuseppe Berardi, Umberto Antonini, sindaci supplenti José Echena, Nestore Leoni.

Per il congresso delle provincie. — Si è tenuta a Napoli una riunione preparatoria tra consiglieri provinciali per i preliminari accordi circa il futuro congresso delle provincie, che si terrà in quella città nei giorni 14, 15, 16 e 17 maggio p v.

Vennero fissati i locali per la sede del congresso e i festeggiamenti da farsi ai congressisti, che saranno numerosissimi, essendo già fin d'ora cospicuo il numero delle adesioni.

Trionfi ginnici. — Alle solenni feste ginnastiche, che in questi giorni si tengono a Bordeaux, le Associazioni italiane si sono fatte onore ed hanno riscosso il plauso e l'ammirazione generale.

La « Virtus », di Bologna, la « Francesco Ferruccio », di Pistoia, la « Vogherese », di Voghera e la « Libertas », di Pistoia, ottennero il premio di *eccellenza.*

Alla inaugurazione, ieri compiutasi, del monumento a Gambetta, tutte le Società ginnastiche sfilarono innanzi al monumento deponendovi corone. Il senatore Todaro ne depose una bellissima a nome dell'*Unione* delle Società italiane di ginnastica.

Servizio ferroviario pel Sempione. — Scrivono da Briga al *Corriere della sera:*

« Le Amministrazioni delle ferrovie svizzere e italiane si sono ormai accordate per un primo progetto d'orario per la linea del Sempione.

Un treno espresso partirebbe da Milano verso le 15 ed arriverebbe a Losanna alle 22. Questo treno sarà in coincidenza col treno espresso Ginevra-Berna, il che si potrà ottenere spostando di qualche poco l'orario ora in attività su quella linea e che l'Amministrazione svizzera ha promesso attuare.

A Berna si lavora attivamente per ottenere che l'espresso si spinga fino a Zurigo e Basilea.

L'amministrazione della Paris-Lyon-Mediterranée favorisce queste combinazioni ».

Marina militare. — La R. nave *Umbria* è partita da San Diego per Santa Barbara (San Francisco); la *Calabria* è giunta a Kingston; la *Marco Polo* a Cefoo; l'*Aretusa* da Aden per Massaua; la *Governolo* da Ismailia per Suez.

Il piroscafo noleggiato *Perseo* è giunto a Chefoo pel rimpatrio dei nostri militari in congedo.

— Al sotto capo cannoniere Giuseppe Bicchierai venne concessa da S. M. il Re, la medaglia al valor militare per la condotta coraggiosa tenuta nell'arrestare da solo e inerme un pregiudicato armato, colto in flagrante furto a Taranto il 7 gennaio u. s.

Marina mercantile. — Il giorno 23 il piroscafo *Vincenzo Florio*, della N. G. I., passò per Punta Delgada (Azzorre), diretto a New-Orleans. Ieri l'altro il piroscafo *Capri*, anche della N. G. I., giunse a Penang. Il piroscafo *Romania*, della W. S. L. partì il giorno 22 da Boston per Napoli e ieri l'altro il piroscafo espresso *Königin Louise*, del N. Ll. da Gibilterra proseguì per Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SAIGON, 25. (Ore 9.30 del mattino). — Una ventina di navi da guerra, che si ritiene siano giapponesi, sono passate domenica sera tra le 8 e le 9 al largo di Kam-rank.

Due trasporti, provenienti da Saigon, carichi di riso destinato al Giappone sono stati catturati dai russi.

CE-FU, 25. — L'ammiraglio Togo con la maggior parte della flotta giapponese si trovava il 20 corr. nella baia di Masampho, nello stretto di Corea.

CACÈRES, 25. — Il Re Alfonso è giunto stamane acclamatissimo.

Egli si è recato alla cattedrale per assistere ad un *Te deum* e poscia ha visitato il Municipio, ove ha avuto luogo un *lunch.*

Il Re è ripartito per Badajoz alle ore 12.30.

KIAO-CIAO, 25. — L'incrociatore tedesco *Sperber* ha incontrato il 22 corr. nello stretto di Formosa una nave da guerra giapponese, che rimorchiava al nord una nave da guerra gravemente danneggiata.

BORDEAUX, 25. — Il presidente della Repubblica, Loubet, ha assistito stamane all'inaugurazione del monumento di Gambetta. Una folla enorme ha acclamato vivamente il presidente.

Il ministro dell'interno, Étienne, ha pronunciato un applaudito discorso. Dopo aver fatto un vivo elogio di Gambetta come uomo politico, egli ha ricordato gli attacchi di cui fu oggetto verso la fine della sua vita e poi la giustizia unanime che gli fu resa dopo la morte da tutti i repubblicani, ed ha terminato facendo voti perchè il ricordo di Gambetta aiuti il riavvicinamento fra le varie frazioni del partito repubblicano.

Tra gli altri oratori sono stati applauditissimi il presidente della Camera Doumer ed il presidente del Senato Fallières.

Una cantata eseguita da 650 persone e diretta da Saint-Saëns ha chiuso la cerimonia.

Il tempo è magnifico.

BORDEAUX, 25. — Il presidente della Repubblica, Loubet, è partito per Montélimar alle ore 6.55 pom., vivamente acclamato dalla popolazione.

KIAO-CIAO, 25. — La squadra supplementare russa, al comando dell'ammiraglio Nebogatoff, non ha ancora effettuato il suo congiungimento colla squadra dell'ammiraglio Rodjestvenski.

QUARTIERE GENERALE DELL' ESERCITO DEL GENERALE OKU, (via Fushan), 24. — Il primo treno che doveva giungere a Mukden dopo il ristabilimento della linea ferroviaria, è giunto iersera in quella città. Esso ha attraversato l'Hun-ho sopra un ponte provvisorio che era stato da poco ultimato. Le comunicazioni con Dalny saranno ristabilite regolarmente fra pochi giorni.

Grandi quantità di approvvigionamenti vengono inviate a Tieling da New-Chuang per mezzo di giunche.

LONDRA, 25. — I giornali pubblicano un dispaccio da Pechino il quale annunzia che un *amban* cinese è stato massacrato a Batang con tutte le persone del suo seguito.

La notizia è stata confermata dal vicerè di Sit-chun.

Siccome non è stato comunicato il nome dell'*amban* ucciso, s'ignora se si tratti dell'*amban* cinese di Lhassa.

COSTANTINOPOLI, 26. — È morto il principe Kemal El-din fratello del Sultano.

PIETROBURGO, 26. — I giornali informano che parecchi casi di meningite epidemica sono scoppiati fra gli uomini della guarnigione di Minsk.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 25 aprile 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	760,98.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	NW.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 18,6.
	minimo 7°,2.
Pioggia in 24 ore	— —

25 aprile 1905.

In Europa: pressione massima di 766 sul Mediterraneo, minima di 744 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fra 3 e 5 mill.; temperatura irregolarmente variata; pioggie lungo il versante Adriatico e sull'alto e basso versante tirrenico, qualche temporale sull'alta Italia; venti forti del 4° quadrante sul basso versante tirrenico e Nord-Sardegna.

Barometro massimo a 766 in Sicilia e Sud-Sardegna, minimo a 764 sulla Liguria.

Probabilità: venti deboli varî, cielo vario con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 aprile 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	mossò	16 2	11 2
Genova	sereno	calmo	17 0	10 2
Massa Carrara	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	16 5	8 1
Cuneo	sereno	—	15 4	5 8
Torino	coperto	—	15 3	6 6
Alessandria	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 5	7 0
Novara	sereno	—	18 0	4 4
Domodossola	sereno	—	17 7	0 2
Pavia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 0	3 4
Milano	sereno	—	18 8	5 3
Sondrio	sereno	—	16 1	3 7
Bergamo	sereno	—	13 5	4 3
Brescia	sereno	—	15 0	3 1
Cremona	sereno	—	16 0	5 8
Mantova	nebbioso	—	14 7	7 3
Verona	sereno	—	13 1	5 9
Belluno	sereno	—	10 0	3 3
Udine	sereno	—	13 1	4 8
Treviso	sereno	—	16 0	2 0
Venezia	nebbioso	calmo	12 0	8 3
Padova	sereno	—	13 3	5 1
Rovigo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 0	5 5
Piacenza	sereno	—	14 9	3 3
Parma	sereno	—	13 6	6 4
Reggio Emilia	sereno	—	14 0	5 0
Modena	sereno	—	14 0	4 9
Ferrara	sereno	—	13 7	6 0
Bologna	sereno	—	13 9	6 6
Ravenna	sereno	—	14 7	3 5
Forlì	sereno	—	15 8	5 6
Pesaro	sereno	calmo	15 5	7 0
Ancona	sereno	calmo	14 9	7 9
Urbino	sereno	—	12 5	5 4
Macerata	sereno	—	14 6	6 3
Ascoli Piceno	sereno	—	15 0	8 0
Perugia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 0	6 0
Camerino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 1	3 4
Lucca	coperto	—	16 3	6 8
Pisa	piovoso	—	16 0	7 7
Livorno	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 3	10 0
Firenze	coperto	—	16 8	7 8
Arezzo	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 2	5 8
Siena	coperto	—	14 8	6 7
Grosseto	$^{1}/_{2}$ coperto	—	22 4	12 2
Roma	sereno	—	17 4	7 2
Teramo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 0	7 0
Chieti	sereno	—	14 0	6 0
Aquila	sereno	—	10 9	4 7
Agnone	sereno	—	10 4	4 0
Foggia	sereno	—	17 0	9 8
Bari	sereno	legg. mosso	14 9	7 9
Lecce	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 1	9 0
Caserta	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 0	8 1
Napoli	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	15 7	10 0
Benevento	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 0	8 1
Avellino	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 0	5 9
Caggiano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	10 6	4 2
Potenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	10 0	4 7
Cosenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 9	9 0
Tiriolo	nebbioso	—	10 2	2 6
Reggio Calabria	sereno	calmo	17 0	13 8
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 3	13 2
Palermo	sereno	calmo	18 2	7 0
Porto Empedocle	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	22 0	12 0
Caltanissetta	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 6	8 0
Messina	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 0	11 5
Catania	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	18 9	8 3
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	18 6	9 8
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 1	6 7
Sassari	sereno	—	13 3	7 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*